



**CITTA' DI ALBANO LAZIALE**  
**Città Metropolitana di Roma Capitale**



# **Piano generale degli impianti pubblicitari**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.21 DEL 27/05/2020**

## INDICE

Articolo 1 – Oggetto , Definizione e Finalità	Pag.5
<u>PARTE PRIMA - principi generali e classificazione</u>	
Articolo 2 - Ambito di applicazione	Pag.5
Articolo 3 - Classificazione delle strade	Pag.6
Articolo 4 – Zonizzazione	Pag.6
Articolo 5 - Criteri generali	Pag.6
Articolo 6 –Criteri strutturali e caratteristiche tecniche	Pag.7
Articolo 7- Limitazioni e divieti	Pag.8
Articolo 8 –Classificazione degli impianti	Pag.9
<u>PARTE SECONDA - pubblicità esterna dei privati</u>	
Articolo 9 - Disciplina per gli impianti di pubblicità esterna dei privati	Pag.11
Articolo 10 - INSEGNE D’ESERCIZIO	Pag.11
Articolo 11 - Categorie delle insegne	Pag.13
Art. 12 - Insegne frontali	Pag.13
Articolo 13 - Insegne a bandiera	Pag.14
Articolo 14 - Insegne a giorno	Pag.14
Articolo 15- Insegne speciali	Pag.14
Articolo 16 - Insegne su chioschi	Pag.14
Articolo 17 - Vetrofanie, vetrografie	Pag.14
Articolo 18 – Tende	
Articolo 19 – PREINSEGNE - CARTELLI UBICAZIONALI	Pag.15
ARTICOLO 20– SEGNALI CON INDICAZIONI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI	Pag.16
ARTICOLO 22–CARTELLO	Pag.17
Art. 23- STRISCIONE	Pag.18
Art 24 – LOCANDINA-	Pag.16
<b>Art. 25 - STENDARDO-</b>	Pag.19
Art 26- SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO	Pag.20
Art 27- . IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO –	Pag.21

Art 28- IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA-	Pag.21
ARTICOLO 29 – TARGHE PROFESSIONALI E COMMERCIALI	Pag.22
ARTICOLO 30 – VERTINETTE , BACHECHE , CAVALLETTI, SAGOME, UOMO SANDWICH	Pag.23
ARTICOLO 31 – PROTEZIONE LUMINOSA	Pag.23
ARTICOLO 32 – PUBBLICITÀ NELLE EDICOLE	Pag.24
ARTICOLO 33 – PUBBLICITÀ NEI CANTIERI-	Pag.24
Articolo 34 – VOLANTINAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OGGETTISTICA	Pag.25
Articolo 35–PUBBLICITÀ SUI VEICOLI	Pag.25
Articolo 36– VELA PUBBLICITARIA-	Pag.26
Articolo 37– PUBBLICITÀ CON AEROMOBILI, MONGOLFIERE E PALLONI FRENATI	Pag.26
Art. 38 - PUBBLICITÀ CONSEGUENTE ALLA SPONSORIZZAZIONE RELATIVA ALLE OPERE PUBBLICHE , AREE VERDI, ED INIZIATIVE CULTURALI , TURISTICHE O ISTITUZIONALI.	Pag.27
Art.39 - PUBBLICITA' NELLE STAZIONI DI RIFORMIMENTO CARBURANTE -	Pag.27
ART.40- PUBBLICITÀ IN AREE FERROVIARIE O STRUTTURE DI PROPRIETÀ DELLE FERROVIE ( piloni, ponti, gallerie, stazioni,..)-	Pag.28
Art.41 - PUBBLICITA' FONICA ( art. 23	Pag.28
Art.42 - Altri impianti	Pag.29
Art.43 - Ulteriori norme di installazione valide per tutti gli impianti pubblicitari di privati	Pag.29
Art.44 - Pubblicità Temporanea o permanente	Pag.29
Articolo 45 – Disciplina generale per la collocazione degli impianti pubblicitari permanenti	Pag.30
Articolo 46 - Disciplina generale per la collocazione degli impianti pubblicitari temporanei	Pag.32
Art.47 - Autorizzazione Comunale di Pubblicità - ACP- Modalità, tempi, procedure per il rilascio –	Pag.32
Art.48 - Diritti di istruttoria per l'AcP	Pag.33
Art.49 - Imposta comunale sulla Pubblicità e tassa occupazione suolo pubblico	Pag.35

Art. 50- Obblighi e onori del titolare dell'ACP	Pag.35
Articolo 51- Spostamento o rimozione per motivi di pubblico interesse	Pag.35
Articolo 52 - Rimozione della pubblicità alla scadenza dell'autorizzazione	Pag.36
Art. 53 -Realizzazione , concessione e gestione degli impianti pubblicitari	Pag.36

PARTE TERZA – disciplina per gli impianti per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette

Articolo 54 – definizione e caratteristiche tecniche degli impianti-	Pag.36
Articolo 55 – Ripartizione e superficie degli impianti	Pag.37
Articolo 56- Criteri generali per le pubbliche affissioni	Pag.38
Art 57 Criteri generali per le affissioni dirette	Pag.38
Art 58 - particolari affissioni dirette	Pag.39

PARTE QUARTA- DISPOSIZIONI FINALI

Art 59- Pubblicità abusiva e/o difforme da leggi, regolamenti, autorizzazioni, concessioni	Pag.39
Articolo 60 - Rimozione e sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi	Pag.39
Art 61 Sanzioni amministrative ed accessorie	Pag.40
Articolo 62- Entrata in vigore	Pag.40
Articolo 63 - Norme di rinvio	Pag.40

## Articolo 1 – Oggetto, Definizione e Finalità

1. Il Piano generale degli Impianti disciplina il corretto utilizzo e la distribuzione delle varie forme pubblicitarie su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico salvaguardando l'unitarietà di arredo e le caratteristiche dei siti urbani coinvolti, le compatibilità di natura architettonica, archeologica, artistica, ambientale e paesaggistica.

2. La finalità del piano è quella di consentire il riordino degli impianti pubblicitari esistenti e quelli destinati alle pubbliche affissioni e di prevedere lo sviluppo programmatico dei stessi.

3. Il Piano generale degli Impianti determina la tipologia, il numero, le distanze e le caratteristiche dei mezzi pubblicitari, siano essi apposti su proprietà pubblica o privata, nonché la quantità e l'ubicazione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni che dovranno garantire la diffusione dei manifesti d'istituto, salvaguardare il diritto fondamentale alla libera manifestazione del pensiero anche attraverso manifesti a contenuto sociale o comunque privi di rilevanza economica ed indicare la parte di impianti destinati ad accogliere messaggi commerciali, la cui affissione viene richiesta al servizio pubblico.

4. Nella parte regolamentare disciplina le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e le limitazioni e i divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse. Prevede il criterio dell'assegnazione mediante gara per la collocazione dei mezzi pubblicitari su suolo pubblico. Determina la tipologia e la superficie degli impianti pubblicitari.

5. La pubblicità dei privati e le affissioni dirette, effettuate nel territorio del Comune di Albano Laziale, sono soggette rispettivamente ad una imposta ed al pagamento di un diritto secondo le disposizioni del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507e del regolamento Comunale specifico.

6. Il presente Piano è stato redatto dal Settore II Servizio II, sentito il Parere del Corpo di Polizia Locale, dei Servizi Tecnici, edilizia e urbanistica, oltre che del Servizio Commercio ciascuno per la propria competenza.

7. Potrà essere modificato, acquisiti i pareri di cui sopra, in relazione alle sopravvenute esigenze di adeguamento che si dovessero manifestare.

8. Si definisce impianto o mezzo pubblicitario il manufatto visibile dagli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, finalizzato alla diffusione di messaggi di informazione pubblica e/o messaggi pubblicitari con lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

9. Gli impianti oggetto del presente Piano si suddividono in

- A. **Pubblicità esterna dei privati**
- B. **Affissioni dirette** di pubblicità commerciale su impianti di proprietà del Comune di Albano Laziale
- C. **Pubbliche affissioni** di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica

10. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è articolato in 4 parti :

- 1. **principi generali e classificazione**
- 2. **impianti di pubblicità esterna dei privati;**
- 3. **impianti per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette**
- 4. **disposizioni finali**

### PARTE PRIMA - principi generali e classificazione

#### **Articolo 2 - Ambito di applicazione**

1. Il Piano riguarda tutto il territorio comunale; prende atto della delimitazione dei Centri Abitati approvata dal Comune di Albano ai sensi degli articoli 3 e 4 del Nuovo Codice della Strada, della delimitazione del Centro Storico secondo il PRG vigente, della classificazione delle strade secondo il suddetto Codice, della presenza dei vincoli sul territorio e disciplina nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e dell'art. 51 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS, l'inserimento sia temporaneo che permanente degli impianti sia pubblici che privati.

### Articolo 3 - Classificazione delle strade

1. L'art. 2 del Nuovo Codice della Strada definisce la classificazione delle strade, riguardo le loro caratteristiche tecniche e funzionali, così come segue:

- A - Autostrade
- B - Strade extraurbane principali
- C - Strade extraurbane secondarie
- D - Strade urbane di scorrimento
- E - Strade urbane di quartiere
- F - Strade locali
- F bis - Itinerario ciclopedonale

2. Nel Comune di Albano Laziale le strade ricomprese nella delimitazione dei Centri abitati rientrano tutte nella classificazione di cui alle lettere E, F e F bis.

**E - Strada urbana di quartiere:** strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

**F - Strada locale:** strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 dell'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.

**F-bis - Itinerario ciclopedonale:** strada locale, urbana, extra vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.

3. Fuori dalla delimitazione dei Centri abitati le strade rientrano nella classificazione di cui alle lettere C ed F.

**B - Strade extraurbane principali**

**C - Strada extraurbana secondaria:** strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

**D - Strade urbane di scorrimento**

**F - Strada locale:** strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 dell'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.

### Articolo 4 - Zonizzazione

1. Il presente Piano, ai fini della distribuzione degli impianti, distingue, sul territorio comunale:

Z.A. il CENTRO STORICO di Albano come delimitato dal PRG vigente (DEL.C.C. n° 2527/75)

Z.B. il CENTRO ABITATO di Albano Centro con esclusione del Centro Storico, Centro Abitato di Pavona e Cecchina, come delimitato secondo il codice della strada con Del G.C n° 2081/1993 e ss.ii.

Z.C. La zona posta esternamente alla delimitazione dei Centri abitati.

Z.D. Le vie di percorrenza urbana di interesse comunicativo (da individuarsi con apposito atto di Giunta Comunale.)

Z.E. Le aree di Servizi di importanza pubblica: ospedale, stazione FFSS, vie di accesso al centro e zone di interesse sportivo, parchi urbani, zone limitrofe ad emergenze, attrezzature di pubblico interesse (istruzione, civile, culto).

### Articolo 5 - Criteri generali

1. I criteri guida rappresentano elementi di garanzia relativamente ai temi:

- della sicurezza
- del decoro
- della funzionalità
- del rispetto della normativa
- dell'etica

#### 1.1- SICUREZZA

E' necessario garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano, in alcun modo, pericolo o disturbo per la sicurezza stradale, sia per quanto concerne la circolazione veicolare sia per quella pedonale. Particolare attenzione

è da rivolgere agli aspetti più propriamente visivi oltretutto ai criteri di tipo antinfortunistico, ai quali la progettazione e l'ubicazione debbano conformarsi.

## **1.2 - DECORO**

Le norme indicate nel Piano devono garantire, per i principi stessi ai quali ci si è ispirati nella sua redazione, che i mezzi pubblicitari presenti sul territorio comunale non si pongano come elementi di disturbo all'estetica dell'ambiente naturale come di quello umano ma al contrario, ove possibile, diventino nel contesto cittadino elementi di arredo urbano che ne arricchiscano il panorama, tenendo conto dal punto di vista della scelta dei materiali, dei colori e dei contenuti, del contesto architettonico, paesaggistico e ambientale in cui dovranno essere inseriti.

## **1.3 - FUNZIONALITÀ**

Particolare attenzione è da rivolgere al tema della fruibilità del contesto urbano. L'obiettivo è quello di garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano impedimento ad un funzionale e razionale utilizzo del territorio e, nello stesso tempo, soddisfare nel miglior modo possibile le peculiari esigenze della realtà locale.

## **1.4 - RISPETTO DELLA NORMATIVA**

I mezzi pubblicitari devono recepire integralmente la normativa vigente di riferimento, oltre che rispettare le norme previste nel presente Piano.

## **1.5- ETICA**

Il messaggio pubblicitario riportato negli impianti di qualsiasi natura, deve garantire il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona; non deve comportare discriminazioni dirette o indirette, né contenere incitamento alla discriminazione di genere, razza, religione, disabilità o orientamento sessuale; non deve contenere elementi che, valutati nel loro contesto approvino, esaltino o inducano alla violenza di qualunque genere. La mancata conformità a tali principi comporterà il diniego dell'autorizzazione.

E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità di qualsiasi tipo di gioco d'azzardo, intendendosi per tale ogni gioco lotteria, scommessa o concorso pronostico che consiste nell'effettuare una puntata in denaro al fine di ottenere una vincita riferita ad un evento futuro; sono esclusi da tale divieto i concorsi a premi indetti ai sensi del regolamento di cui al DPR 26/10/2001, n. 430, le lotterie e pesche di beneficenza indette da fondazioni o organizzazioni non lucrative e le lotterie Nazionali.

Nelle insegne e nei messaggi pubblicitari non possono essere utilizzati termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.

## **Articolo 6 -Criteri strutturali e caratteristiche tecniche**

1. Il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, deve rispettare le seguenti prescrizioni relative agli argomenti di seguito illustrati, nonché rispettare le disposizioni riportate nella Parte II del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii..

### **1.1. STRUTTURA**

1.1.1. Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.

1.1.2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve; devono essere di materiale indeformabile e saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso che nei singoli elementi.

1.1.3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in cemento armato, ecc.), l'osservanza di dette norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti è condizione imprescindibile per il rilascio dell'autorizzazione.

1.1.4. La struttura e gli elementi che li costituiscono devono rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.

1.1.5. Gli impianti devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che li compongono, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.

1.1.6. Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili e devono evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.

1.1.7. L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti

di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso.

## **1.2. POSIZIONAMENTO**

1.2.1. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari e delle insegne deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali ed attraversamenti pedonali.

1.2.2. Tali impianti dovranno comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle Leggi n. 13/1989, DM 236/89, L. 104/1992 e DPR 503/96.

## **1.3. FORMA E COLORI**

1.3.1. Gli impianti pubblicitari e le insegne d'esercizio devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo ed in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

1.3.2. L'uso dei colori, del colore rosso e del colore verde, o di particolari abbinamenti cromatici tendenti al rosso o al verde, non deve generare confusione con la segnaletica stradale al fine di evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali causandone una scarsa percettibilità.

## **1.4. ILLUMINAZIONE**

1.4.3. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico, per quello delle scariche accidentali e per la messa a terra; nonché devono essere conformi alle disposizioni espresse dalla Legge n. D. Leg. 81/2008 e s.m.i., dal D.P.R. n. 447/1991 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.

1.4.4. Il sistema di illuminazione può essere a luce diretta, indiretta o riflessa e, comunque, in conformità alle norme di cui al Decreto D. M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i..

1.4.5. Le sorgenti luminose non devono provocare abbagliamento ed essere conformi a quanto previsto dall'art. 50 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS, oltre che alla normativa regionale in materia di inquinamento luminoso (LR 17/2005).

1.4.6. Gli impianti pubblicitari luminosi per luce propria o per luce indiretta non possono avere luce né intermittente né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato. Gli impianti pubblicitari luminosi devono avere una distanza non inferiore a 300 metri in corrispondenza od in prossimità di intersezioni semaforizzate.

1.4.7. Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire per l'esecuzione dei collegamenti sarà a carico della ditta richiedente la quale si impegna a ripristinare il suolo a regola d'arte.

## **Articolo 7- Limitazioni e divieti**

1. Oltre a quanto disciplinato dal Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Piano individua le seguenti limitazioni ed i seguenti divieti.

2. E' vietato installare o diffondere pubblicità, con qualsiasi mezzo, senza aver prima ottenuto l'autorizzazione ACP, come disciplinato dall'art. 47.

3. E' consentita la collocazione di impianti sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali come da Regolamento Edilizio e Piano Regolatore, previo parere favorevole della Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali, d'ora in avanti denominata Soprintendenza B.A.C. (Art. 49, c. 1 del D. Lgs. n. 42/2004), ovvero se del caso, secondo le procedure previste dal DPR n. 31/2017.

4. In ambito di beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 153, comma 2 del D. Lgs. n. 42/2004, è consentito collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari previa autorizzazione della Soprintendenza B.A.C., ovvero se del caso, secondo le procedure previste dal DPR n. 31/2017.

5. E' vietato l'utilizzo quale supporto pubblicitario degli impianti di segnaletica stradale, di alberi, elementi dell'edificio che non garantiscano la stabilità e la sicurezza e pali dell'illuminazione pubblica, fatto salvo quanto specificamente previsto dal presente piano.

6. È vietato collocare mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sulle cabine delle reti tecnologiche (es. cabine Enel, centraline Telecom o di altri operatori telefonici, ecc.) e sulle cabine con apparecchi telefonici ad uso pubblico (Telecom o altri operatori telefonici).

7. E' vietato installare mezzi pubblicitari in abbinamento o interferenza con la segnaletica stradale verticale.

8. E' vietato installare mezzi pubblicitari:

7.1. sul ciglio esterno del marciapiede verso il bordo esterno della banchina stradale in presenza di stalli di sosta in linea;

- 7.2. sul ciglio esterno di percorsi pedonali a raso verso il bordo esterno della banchina stradale;
- 7.3. sui percorsi pedonali rialzati o a raso che non rispettino le distanze minime previste dalle normative sulle barriere architettoniche.
8. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso e non contemplati dal Piano.
9. E' vietata la pubblicità a mezzo di segni orizzontali reclamistici nelle zone sottoposte a vincolo e nei centri storici. Al di fuori di tale contesto gli stessi sono ammessi unicamente in occasione di manifestazioni pubbliche o sportive, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse.

## Articolo 8 -Classificazione degli impianti

1. Gli impianti di cui all'art 1 comma 8, sono classificati secondo l'articolo 47 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS , nelle seguenti TIPOLOGIE:

- A- **INSEGNA DI ESERCIZIO** (Art. 47, Comma 1, Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS)  
Si definisce «insegna di esercizio» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. È un manufatto, atto ad identificare il luogo ove si esercita un'attività attraverso un nome e/o un logotipo dell'attività.
- B- **PREINSEGNA** (Art. 47, Comma 2, Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS)  
Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
- C- **CARTELLO** (Art. 47, Comma 4, Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS)  
Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- D- **STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO** (Art. 47, Comma 5, Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS)  
Si definisce «striscione, locandina e stendardo» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
- E- **SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO** (Art. 47, Comma 6, Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS)  
Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- F- **IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO** (Art. 47, Comma 7, Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS)  
Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.  
A titolo esemplificativo si considerano impianti pubblicitari di servizio i seguenti elementi di arredo urbano:
- Pensiline autobus
  - Paline di fermata
  - Contenitori per la raccolta differenziata
  - Supporti informativi
  - Colonna informativa
  - Transenne parapetonali

- Panchine
- Orologi
- Totem

**G- IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA** (Art. 47, Comma 8, Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS)

Si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Possono inoltre essere definite le seguenti ulteriori tipologie di impianti (Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992):

**H- TARGHE PROFESSIONALI E COMMERCIALI.**

La targa è un mezzo pubblicitario costituito da un manufatto bidimensionale indicante professioni ed attività in genere di dimensioni limitate.

**I- VETRINETTE - BACHECHE - CAVALLETTI- SAGOME- UOMO SANDWICH**

Sono elementi di piccole dimensioni (es le bacheche dei menù del ristorante, i cavalletti removibili – tipici quelli delle edicole, piccole vetrinette rimuovibili che contengono messaggi pubblicitari) di natura non permanente, immediatamente removibili e asportabili.

**J- PROIEZIONE LUMINOSA**

Consiste in un'immagine, scritta, simbolo o fascio di luce creati da strumenti di proiezione, visibili in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili

**K- PUBBLICITÀ NELLE EDICOLE**

Consiste nella pubblicità di quotidiani, periodici o altro, nei chioschi ,in aderenza alle pareti interne, esterne, o sulla sommità, nei negozi, unicamente nelle vetrine o porte d'ingresso con esclusione dei prospetti degli edifici.

**L- PUBBLICITÀ NEI CANTIERI**

Mezzo bidimensionale realizzato con materiale di qualsiasi natura avente come elemento caratterizzante una grande superficie occupante, ad esempio, tutta la superficie di ponteggi ed a questi opportunamente ancorato.

**M- VOLANTINAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OGGETTISTICA**

Consiste nella diffusione di messaggi pubblicitari tramite volantini di dimensioni max A4 ovvero plichi, buste, oggettistica di piccole dimensioni riportante il logo pubblicitario (palloncini, portachiavi, ecc).

**N- PUBBLICITÀ SUI VEICOLI** (ARTICOLO 23 cod. str. ARTICOLO 57 DPR 495/92)

Si tratta di scritte adesive, pellicole non rifrangenti , elementi di pubblicità non luminosa apposti all'esterno dei veicoli con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate.

**O- PUBBLICITÀ CON AEROMOBILI, MONGOLFIERE E PALLONI FRENATI**

L'aeromobile è un pallone aerostatico libero e pubblicitario, privo di strumenti di manovra e direzione; è un dirigibile se provvisto di motore. La mongolfiera è un pallone areostatico con fonte di calore. Il pallone frenato è un aeromobile, utilizzato come mezzo pubblicitario, che si distingue per essere vincolato al suolo mediante uno o più cavi

**P- PUBBLICITÀ CONSEGUENTE ALLA SPONSORIZZAZIONE RELATIVA ALLE OPERE PUBBLICHE, AREE VERDI, ED INIZIATIVE CULTURALI , TURISTICHE O ISTITUZIONALI.**

Si tratta di uno o più impianti , di qualunque delle tipologie suddette, che a seguito di specifiche Deliberazioni ( es. Albano Estate, approvazione progetto opera pubblica, Rievocazione storica, Albano Insieme, ecc ) e/o Regolamenti Comunali (es. Adozione aree verdi) , possono essere apposti temporaneamente ; tali impianti , straordinari, dovranno comunque rispettare i principi generali del presente Piano.

#### Q- PUBBLICITA' FONICA

si tratta di messaggi pubblicitari ripetuti diffusi con impianti sonori a carattere temporaneo che possono essere fissi montati su veicoli transitanti sul territorio

#### R- IMPIANTI AFFISSIONALI

Si tratta degli impianti affissionali pubblici presenti sul territorio , distinte in plance o strutture autonome, censiti e numerati . Sono destinati ad accogliere , nelle quantità e modalità specificate nel presente Piano, le affissioni dirette pubblicitarie, di diffusione e funebri oltre che le pubbliche affissioni.

### PARTE SECONDA - pubblicità esterna dei privati

#### **Articolo 9 - Disciplina per gli impianti di pubblicità esterna dei privati**

1. Per pubblicità esterna dei privati deve intendersi quella effettuata tramite le tipologie di impianto specificate dai successivi articoli, dall'art.10 all'art 41, di proprietà privata ovvero comunale, su aree di proprietà privata, demaniale, ovvero di proprietà comunale date in concessione a terzi, visibile o fruibile da spazi pubblici, a uso pubblico o aperti al pubblico.

2. L'installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia, di cui al comma precedente, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, di seguito denominata **ACP**, anche nel caso in cui la pubblicità che si intende effettuare sia esente dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità ed eventuale tassa per l'occupazione suolo pubblico secondo le norme del presente Piano.

3. Qualora l'istallazione dell'impianto comporti attività edilizia, lo stesso dovrà essere oggetto di CILA o SCIA a seconda delle valutazioni del Tecnico incaricato, comprensivo degli eventuali pareri, Nulla Osta, autorizzazioni dell'ente proprietario, ovvero degli Enti sovraordinati nei casi previsti per legge se necessarie; l'Autorizzazione ACP non sostituisce né comprende l'eventuale CILA o SCIA

4. L'autorizzazione al posizionamento dei suddetti impianti pubblicitari, a norma dell'art 53 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada, fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa è rilasciata:

- a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;
- b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;
- c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;
- d) per le strade militari dal comando territoriale competente.

5. Il Comune ha la facoltà di concedere deroghe alle disposizioni del presente Piano per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, nel rispetto della sicurezza stradale.

6. Il Comune si riserva la facoltà di porre a bando aree pubbliche in cui installare impianti pubblicitari secondo un progetto unitario, al fine di affidare temporaneamente la pubblicità a privati.

7. La pubblicità immobiliare se, e nel solo caso in cui è effettuata tramite gli appositi cartelli di superficie massima pari a 1,00 mq., è tacitamente autorizzata ed esente da gravami comunali purché il cartello sia apposto sull'immobile di pertinenza.

#### **Articolo 10 - INSEGNE D'ESERCIZIO**

1. Si definisce «insegna di esercizio» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli, e/o disegni e/o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. E' un manufatto, atto ad identificare il luogo ove si esercita un'attività attraverso un nome e/o un logotipo dell'attività.
2. L'insegna, qualora contenga indicazioni o messaggi in lingua diversa dall'italiano, deve contenere analogo scritto in lingua italiana.
3. L'apposizione della insegna, quando riferita ad una attività commerciale, deve essere riferita alla SCIA dell'attività commerciale.
4. E' consentita l'apposizione e l'installazione di loghi pubblicitari relativi a prodotti venduti o servizi prestati.
5. Tutti le insegne di esercizio aderenti alla vetrina, costituendo elemento rilevante rispetto alla composizione architettonica del fronte, necessitano di specifica pratica edilizia SCIA O CILA.
6. Se collocati all'interno della vetrina, non costituendo elemento caratterizzante del fronte dell'edificio, il pagamento dell'imposta sulla pubblicità costituisce titolo abilitativo.
7. Il presente articolo norma tutte le insegne ancorchè specificate nei successivi articoli da 11 a 18.

**Zone:**

- E' ammessa in tutte le zone.
- Nel Centro Storico relativamente all'apposizione di insegne si applica quanto segue:
  - a) negli edifici di tipo "Edifici Monumento", "Edifici Documento", "Edifici di pregio storico e comunque organici del tessuto" è ammesso l'uso di insegne fisse solo nel caso in cui sia possibile il loro inserimento all'interno degli stipiti e sotto l'architrave delle vetrine;
  - b) sugli edifici di categoria "Edifici di nuovo impianto o di ricostruzione" e "Bassi fabbricati" sono ammesse eccezioni da sottoporre a parere ambientale se previsto dalla legislazione vigente.
  - c) In alternativa, sono ammesse insegne rimovibili, da collocare nell'ambito di spazi appositamente progettati, in armonia con le proporzioni delle facciate interessate e con la loro composizione architettonica.
  - d) Le insegne di questo tipo devono essere rimosse alla chiusura giornaliera dell'attività, riconsegnando alla vista della comunità l'architettura pulita delle storiche facciate.

**Dimensioni:**

- L'insegna deve essere proporzionale alla dimensione dell'ingresso/vetrina della attività commerciale, artigianale, professionale o di servizio, a cui si riferisce.
- Come norma generale la dimensione dell'insegna deve essere opportunamente relazionata alle caratteristiche dell'edificio, nonché proporzionata alle misure della vetrina che la supporta.
- In ogni caso le insegne non devono sbordare dai lati delle vetrine e non devono sovrapporsi ad elementi ornamentali del fronte dai quali devono essere opportunamente distanziate (esempio mensole dei balconi e modanature degli edifici).
- Nei nuovi edifici la collocazione di insegne deve avvenire, di norma, nei predisposti sopraluce delle aperture.
- Sugli edifici esistenti fuori dal Centro Storico le insegne devono trovare collocazione di norma sopra le vetrine, essere realizzate, se luminose, con lettere distaccate di dimensioni proporzionate ai caratteri dell'edificio.
- Le insegne di esercizio, se installate fuori dai centri abitati, ai sensi dell'art. 48 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS, non devono superare la superficie di 6 m<sup>2</sup>, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m<sup>2</sup>; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m<sup>2</sup>, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m<sup>2</sup>, fino al limite di 50 m<sup>2</sup>.
- Il bordo inferiore delle insegne di esercizio poste in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
- Le insegne rimovibili previste per gli Edifici Monumento, "Edifici Documento", "Edifici di pregio storico e comunque organici del tessuto" possono avere una superficie massima di 80 x 120 cm.

**Materiali:**

- La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che vengano ritenuti idonei, è escluso l'utilizzo di materiali riflettenti e compatibilmente ad un corretto inserimento architettonico.
- Insegne non luminose possono essere realizzate in lastre metalliche opportunamente verniciate o in altro materiale conforme alle prescrizioni generali del presente piano;
- Le insegne possono essere luminose, cioè costituite da una sorgente interna, o illuminate per luce indiretta, a nel rispetto della L.R. 18 aprile 2005 n°8 "Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso";
- L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata utilizzando apparecchi che illuminino dall'alto verso il basso;
- le insegne dotate di luce propria non devono superare la luminanza media di 10 cd/m<sup>2</sup> per ogni singolo esercizio;
- Il sistema di illuminazione delle insegne deve essere a norma del presente Piano e inserito nella SCILA O CILA redatta da un professionista abilitato, fermo restando le disposizioni di legge in merito alle forme e modalità di illuminazione nei Centri abitati e fuori.

**ACP:**

- L'insegna è soggetta alla ACP e se installata in zona sottoposta a tutela di vincoli sovraordinati (Paesistico - Monumentale - Parco Regionale ...), necessita della preventiva autorizzazione dell'Ente titolare del vincolo alla posa.

- Per le insegne luminose pubblicitarie temporanee è necessario il progetto illuminotecnico e il deposito della dichiarazione di conformità ai requisiti di legge rilasciata dall'impresa installatrice a corredo della domanda di Autorizzazione ACP.

**Durata:**

- di norma permanente.

**Imposte e tasse:**

- Le insegne di esercizio sono sottoposte al pagamento dell'imposta sulla pubblicità in misura proporzionale alla dimensione e al pagamento dell'occupazione suolo pubblico, qualora sporgano e/o occupino suolo pubblico.
- Esclusivamente le insegne di esercizio di attività commerciali, produzione di beni e servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività, aventi una superficie complessiva fino a 5.00 mq cui si riferiscono, sono esonerate dal pagamento dell'imposta.

**Note:**

- A scadenza dell'ACP, l'impianto deve essere rimosso o chiesto il suo rinnovo.
- Gli edifici integralmente destinati ad attività commerciale o artigianali possono contenere insegne anche diverse dalle indicazioni di cui sopra, ma previste e studiate all'interno del progetto di insieme, opportunamente oggetto di Permesso a Costruire o atto equivalente.
- L'uso di messaggi riproposti su più insegne deve essere contenuto o meglio è ammesso l'utilizzo ripetuto della medesima insegna se coordinato ed integrato al contesto architettonico. Nel caso di più insegne di uno stesso esercizio, l'insegna deve essere semplice nella forma e coordinata nel testo e nella grafica con eventuali altre insegne presenti sull'edificio.
- Nelle nuove edificazioni, quando possibile, anche insegne di diversi esercizi ma collocate in adiacenza o comunque installate in un medesimo esercizio devono essere tra loro in qualche modo coordinate.
- L'onere per la fornitura, per l'installazione, la rimozione a scadenza dell'ACP e per la manutenzione dei manufatti di cui al presente articolo è a carico del soggetto richiedente l'installazione.

## Articolo 11 - Categorie delle insegne

1. Le insegne d'esercizio si suddividono nelle seguenti categorie:

1.1 - frontali

1.2 - a bandiera

1.3 - a giorno

### Art. 12 - Insegne frontali

1. Le insegne frontali sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio e presentano sempre la faccia decorata o scritta parallela alla facciata dell'edificio.
2. Qui di seguito si riportano le schede relative a tali tipologie di impianti:
  - A. **murales, iscrizioni dipinte, trompe l'oeil, graffiti:** trattasi di affreschi realizzati sia direttamente sulla parete sia su pannelli di materiale vario. Per le iscrizioni dipinte eseguite direttamente sulla parete è fondamentale tenere conto delle tonalità cromatiche dell'edificio su cui insiste; se si trovano sul fronte dell'edificio devono limitarsi al livello del piano terreno. Sono ammessi su fronti ciechi solo se l'intervento coinvolge l'intero fronte.
  - B. **plance, pannelli:** trattasi di superfici bidimensionali, stampate o dipinte, realizzate in metallo, plexiglass. Sono ammesse solo al piano terra.
  - C. **lettere singole:** trattasi di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in metallo. La grafica di questa tipologia è determinante per ottenere un risultato lineare, leggibile e coerente con l'edificio. In questo caso, per paramento esterno di un edificio si intende anche la vetrina. Sono ammesse solo al piano terra.
  - D. **caissonetto:** trattasi di strutture costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio su cui è appoggiata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina. Ammesse solo a piano terra. Non sono ammessi ad andamento verticale.
  - E. **filamento neon:** trattasi di tubi fluorescenti piegati a caldo. Con questa tecnica vengono realizzate sia scritte che disegni. Ammesse solo al piano terra. Ammesse ad un solo file.
  - F. **bassorilievi, sculture, fregi, mosaici:** trattasi di opere complesse, realizzate in pietra, marmo, metallo, con tecniche diverse e lavorazioni spesso artigianali.

### Articolo 13 - Insegne a bandiera

1. Le insegne a bandiera sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio sempre perpendicolarmente ad esso e possono presentare una o due facce decorate.
2. Questo tipo di insegna è vietata all'interno del perimetro del Centro Storico. E' consentita la deroga quando rappresentano l'alternativa alle insegne d'esercizio frontali, solo se realizzate con supporto in ferro con interno in materiale consono al tessuto degli edifici, previo parere della Soprintendenza B.A.C. con esclusione delle insegne speciali di cui all'art. 43 punto 10 (farmacie, servizi pubblici, carabinieri, polizia etc...).
3. Le insegne a bandiera devono avere una altezza non inferiore a m. 2,50 dal marciapiede rialzato o dal sedime stradale. La distanza dal muro deve essere al massimo di m. 0,20. La dimensione dell'insegna deve essere al massimo di m. 0,50 x 0,70 ; per le insegne speciali di cui all'art. 43 punto 10 (farmacie, servizi pubblici, carabinieri, polizia etc...) è possibile applicare una deroga all'uopo specificata).
4. Possono essere classificate in base alla Tipologia in:
  - A. **standardi fissi, sculture, trafori:** trattasi di opere complesse realizzate in metallo o materiali diversi, possono avere le più svariate forme, anche traforate. Ammesse solo al piano terra.
  - B. **plance, pannelli:** trattasi di superfici bidimensionali, stampate o dipinte, realizzate in metallo, ceramica, plexiglass. Ammesse solo al piano terra .
  - C. **lettere singole:** trattasi di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico o in metallo. Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto all'insegna.

### Articolo 14 - Insegne a giorno

1. Le insegne a giorno sono strutture esterne all'edificio, autonome o raggruppate su un unico elemento espositivo, leggibili da opposte direzioni.
2. Possono essere posizionate in alternativa alle insegne d'esercizio di cui agli articoli precedenti.
3. Possono essere classificate in base alla Tipologia in:
  - A. **su palo:** trattasi di strutture parallelepipedo costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina montata su pali. Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto all'insegna. Non deve aggettare sulla carreggiata. Il montante deve garantire sempre un passaggio libero 120 centimetri al fine di rispettare, tra l'altro, anche la normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
  - B. **su tetto:** trattasi di strutture parallelepipedo costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina. Non può essere aggettante rispetto il filo di costruzione. Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto all'insegna. Potranno essere previste, esclusivamente, all'interno di un progetto d'insieme da valutarsi .

### Articolo 15 - Insegne speciali

1. Le insegne d'esercizio previste da specifiche disposizioni normative verranno autorizzate anche qualora in contrasto con il presente Piano.

### Articolo 16 - Insegne su chioschi

1. L'esposizione di insegne d'esercizio su chioschi isolati aventi funzione commerciale quali ad esempio: bar, tabacchi, rivendita giornali, ecc. è ammessa se posta in aderenza alle pareti perimetrali o nei vani predisposti.

### Articolo 17 - Vetrofanie, vetrografie

1. Le vetrofanie sono insegne realizzate con adesivi applicati sulla vetrina. Le vetrografie (smerigliatura, incisione con acido, ecc..) possono essere realizzate direttamente sulla vetrina.
2. Le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.

### Articolo 18 - Tende

1. L'insegna se realizzata tramite una tenda , quale un manufatto mobile o semimobile in tessuto o materiali assimilabili posto esternamente a protezione di vetrine o di ingressi di esercizi commerciali, con tipologia a sbalzo o appoggiata, telescopica, è dotata di scritte indicanti la tipologia di attività svolta, mediante tecniche pittoriche o per riporto di materiale tessile o simile, bidimensionale, comunque non con soluzioni rigide e tridimensionali.

2. Tecniche e materiali impiegati devono soddisfare i requisiti di decoro, curabilità, resistenza alle sollecitazioni e sicurezza.

### **Articolo 19 - PREINSEGNE - CARTELLI UBICAZIONALI**

1. Si definisce «preinsegna» la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km.
2. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta (comma 2 dell'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS).
3. Appartengono alla categoria delle preinsegne i mezzi pubblicitari conformi per forma ai segnali di direzione, ma diversi per colorazione, e/o caratteri, e/o simboli.

#### **Zone:**

- E' ammessa in tutte le zone ma di norma, escluso sulle direttrici principali. Le preinsegne sono destinate a svolgere la loro funzione pubblicitaria-direzionale solo nell'ambito della viabilità di quartiere o di zona, nel rispetto delle prescrizioni sopra richiamate;
- Nelle zone ricomprese nel Centro Storico, in cui venissero istituite le zone AZTL il Comune si riserva la facoltà di prevedere, nell'ambito di un progetto unitario di segnalamento commerciale oggetto di approvazione da parte del Comune, l'installazione di gruppi di preinsegne, a condizione che tali manufatti si integrino architettonicamente al contesto urbano, previo parere della Soprintendenza B.A.C.
- Se l'installazione della preinsegna di cui al presente paragrafo, è adiacente ad una strada aperta al normale traffico veicolare, devono essere rispettate le norme previste dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS, relativamente a dimensioni, colori e forma (Art. 48 e seguenti).

#### **Dimensioni:**

- Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00 x 0,20 (formato piccolo) e superiori di m. 1,50 x 0,30 (formato grande). E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia (Art. 48 comma 3 del Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS).
- E' ammesso un numero massimo di tre preinsegne in prossimità, per attività.

#### **Materiali:**

- La realizzazione delle preinsegne può essere effettuata con i materiali idonei alla segnaletica stradale; non possono essere luminose.

#### **ACP:**

- La preinsegna è soggetta alla ACP e se installata in zona sottoposta a tutela di vincoli sovraordinati (Paesistico - Monumentale - Parco Regionale ...), necessita della preventiva autorizzazione alla posa rilasciata dall'Ente titolare del vincolo

#### **Durata:**

- È di norma permanente ; l'ACP ha durata triennale e va rinnovata prima della scadenza.

#### **Imposte e tasse:**

- Le preinsegne sono sottoposte al pagamento dell'imposta sulla pubblicità in misura proporzionale alla dimensione e al pagamento dell'occupazione suolo pubblico.

#### **Note:**

- È vietato l'uso di altri cartelli o mezzi pubblicitari, corredati da frecce indicative, localizzati in modo tale da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività .
- In occasione di manifestazioni, spettacoli ed avvenimenti di particolare rilevanza a livello regionale, o comunque in grado di attirare flusso notevole di persone, è consentita l'installazione di segnalazione di indicazione provvisoria, previo nulla osta della Polizia Locale, rientrante nella categoria di impianto pubblicitario generico di tipo "cartello" e non di "preinsegna".
- Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.
- Le caratteristiche delle preinsegne devono essere conformi a quanto prescritto dall'articolo 49 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS.

- Ai tali mezzi pubblicitari, installati su proprietà comunale, del presente articolo , deve essere saldamente fissata la targhetta identificativa di cui all'art. 55 del Regolamento del C. d. S. a cura e spese del titolare dell'autorizzazione; la targhetta sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.
- L'onere per la fornitura, per l'installazione , la rimozione a scadenza dell'ACP e per la manutenzione dei manufatti di cui al presente articolo è a carico del soggetto richiedente l'installazione.
- Il posizionamento di questi mezzi pubblicitari è soggetto alle limitazioni di cui all'art. 51, comma 4 del Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del Codice, alle distanze minime previste dall'articolo 51 del Nuovo CdS, quando facenti parte di un progetto unitario di segnalamento commerciale oggetto di approvazione da parte del Comune.
- la collocazione delle preinsegne non dovrà in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.

## **ARTICOLO 20- SEGNALI CON INDICAZIONI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI**

1. I segnali con indicazioni industriali, artigianali e commerciali, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 134 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS , sono ammessi in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui al Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS.

### **Zone:**

- Sono ammesse unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 Km di distanza dal luogo.
- Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla "zona industriale" o "zona artigianale" o "zona commerciale" in genere.

### **Dimensioni:**

- hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m. 1,00 x 0,20 (formato piccolo) e superiori di m. 1,50 x 0,30 (formato grande). E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei segnali per ogni senso di marcia (Art. 48 comma 3 del Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS).

### **Materiali:**

- Devono essere realizzati con i materiali idonei alla segnaletica stradale; non possono essere luminose.

### **ACP:**

- Sono soggette alla ACP e se installata in zona sottoposta a tutela di vincoli sovraordinati (Paesistico – Monumentale – Parco Regionale ...), necessita della preventiva autorizzazione alla posa rilasciata dall'Ente titolare del vincolo)

### **Durata:**

- Sono di norma permanente ; l'ACP ha durata triennale e va rinnovata prima della scadenza.

### **Imposte e tasse:**

- Sono sottoposte al pagamento dell'imposta sulla pubblicità in misura proporzionale alla dimensione e al pagamento dell'occupazione suolo pubblico.

### **Note:**

- A tali mezzi pubblicitari, installati su proprietà comunale, deve essere saldamente fissata la targhetta identificativa di cui all'art. 55 del Regolamento del C. d. S. a cura e spese del titolare dell'autorizzazione; la targhetta sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.
- L'onere per la fornitura, per l'installazione , la rimozione a scadenza dell'ACP e per la manutenzione dei manufatti di cui al presente articolo è a carico del soggetto richiedente l'installazione.

## **ARTICOLO 22-CARTELLO**

1. Si definisce «cartello» un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.

2. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
3. All'esterno dei centri storici il Comune si riserva la facoltà di porre a bando l'autorizzazione per l'installazione di cartelli pubblicitari secondo un progetto unitario, anche proposto da privato.
4. Le richieste di cartelli pubblicitari singoli o multipli, fuori dai centri abitati, presentate secondo le norme del presente Piano, del codice della strada, e della vigente normativa, verranno valutate di volta in volta sulla base delle esigenze di pubblicità in rapporto all'interesse pubblico, nel rispetto dell'art. 49 del cds.

**Zone:**

- L'installazione temporanea è ammessa in tutte le zone, se definitiva, con esclusione nel Centro Storico
- I cartelli possono essere posizionati in occasione di eventi o spettacoli temporanei

**Dimensioni:**

- La superficie massima è di 3 mq.
- Dimensioni più grandi potranno essere valutate nella richiesta ACP con riferimento alla zona di installazione, la presenza di altri cartelli, la segnaletica presente, ecc.
- in occasione di eventi o spettacoli temporanei possono essere installati cartelli in numero non superiore a 50 mezzi mono/bifacciali recanti lo stesso messaggio e per lo stesso periodo;

**Materiali:**

- Deve essere realizzato in materiale non deteriorabile e resistente agli agenti atmosferici
- l'impianto di supporto deve essere calcolato, realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire stabilità e la conformità alle norme previste dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;
- Qualora l'impianto del presente articolo sia realizzato con tecnologie luminose e/o a schermo led, comunque luminoso, la sua installazione è ammessa:
  - a. all'interno di luoghi aperti al pubblico, quali banche, supermercati, bar, strutture sanitarie, ecc., finalizzato sia alla pubblicità per conto proprio dell'attività o dei prodotti venduti e dei servizi prestati che alla trasmissione di messaggi pubblicitari per conto terzi attraverso proiezioni di filmati o foto, a condizione che, nel caso di pubblicità per conto terzi, non sia aderente alla vetrina;
  - b. in occasione di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico, religioso e di beneficenza, a carattere temporaneo esclusivamente nelle aree pedonali, o temporaneamente pedonali, con l'obbligo di rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico.
- i cartelli qualora strutturati per l'affissione cartacea dovranno essere dotati di una cornice metallica e di una superficie in lamiera zincata.
- Se costituiti da bacheca apribile (siano essi luminosi o no), dovranno essere tamponati con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm. o con policarbonato di spessore minimo 5 mm.

**Durata:**

- l'installazione è di norma triennale;
- l'installazione per cartelli installati in occasione di feste, fiere, manifestazioni, spettacoli, mostre e altro potrà essere temporanea; il posizionamento deve essere limitato al periodo di svolgimento dell'evento, oltre che, se espressamente richiesto, durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive allo stesso.

**ACP:**

- E' soggetto alla ACP e anche se installato in aree sottoposte a tutela di vincoli sovraordinati (Paesistico - Monumentale - Parco Regionale ...), non necessita della preventiva autorizzazione (1) alla posa.

**Imposte e tasse:**

- di norma, è sottoposto al pagamento della imposta sulla pubblicità oltre che, se su aree o immobili pubblici, anche alla tassa di occupazione del suolo pubblico.

**Note:**

- Il cartello non deve ostacolare la visibilità dei cartelli di segnaletica stradale, degli impianti semaforici e la visibilità in prossimità delle intersezioni stradali.
- Allo scadere dell'autorizzazione temporanea è fatto obbligo rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico.
- Il bordo inferiore del cartello deve essere ad una quota non inferiore a m. 2,20 rispetto al terreno o banchina stradale

- E' vietato l'ancoraggio ai pali della pubblica illuminazione, agli alberi e ai pali della segnaletica stradale.
- Non deve ostacolare la visibilità della segnaletica stradale, degli impianti semaforici e la visibilità in prossimità delle intersezioni stradali.
- L'onere per la fornitura, per l'installazione, la rimozione a scadenza dell'ACP e per la manutenzione dei manufatti di cui al presente articolo è a carico del soggetto richiedente l'installazione.

### **Art. 23- STRISCIONE -**

1. Lo Striscione è l'elemento bidimensionale, mono/bifacciale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio, o comunque non aderente alla stessa sostenuto unicamente da cavi posto in sopraelevazione di strade o Piazze, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.
2. Può essere luminoso per luce indiretta.
3. Ai sensi dell'art. 51 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS l'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli.
4. Le distanze minime da rispettare dagli altri cartelli e dai mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 dell'art. 51 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS, sono ridotte rispettivamente all'interno dei Centri abitati a 12,5 m. e fuori dai Centri abitati a 50 m.

#### **Zone:**

- E' ammesso in tutte le zone del territorio comunale tranne nel centro storico dove è ammesso solo per la pubblicizzazione di eventi organizzati o patrocinati dall'Amministrazione
- Può essere ancorato sui manufatti impiegati dagli organizzatori della manifestazione, quali gazebo, transenne e attrezzature simili.
- Deve essere garantita la sicurezza degli ancoraggi da parte del richiedente

#### **Dimensioni:**

- Deve essere collocato ad un'altezza minima di m. 5,10 da terra e deve essere garantita la sicurezza degli ancoraggi da parte del richiedente

#### **Materiali:**

- in tessuto, PVC o materiali similari.

#### **Durata:**

- temporaneo.

#### **ACP:**

- E' soggetto alla ACP ;
- il manufatto dovrà essere calcolato, realizzato e posto in opera tenendo conto della spinta del vento, in modo da garantire stabilità e realizzato con materiale non deteriorabile e resistente agli agenti atmosferici (una dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, art. 47 dovrà essere presentata a corredo della domanda);
- Se installato in aree sottoposte a tutela di vincoli sovraordinati (Paesistico - Monumentale - Parco Regionale ...), necessita della preventiva autorizzazione alla posa rilasciata dall'Ente titolare del vincolo.

#### **Imposte e tasse:**

- di norma, è sottoposto al pagamento della imposta sulla pubblicità.

#### **Note:**

- A scadenza dell'ACP, l'impianto deve essere rimosso e ripristinato lo stato dei luoghi.
- E' vietato l'ancoraggio ai pali della pubblica illuminazione, agli alberi e agli elementi dell'edificio che non ne garantiscano la stabilità e la sicurezza.
- E' vietato l'ancoraggio alla segnaletica stradale
- Non deve ostacolare la visibilità dei cartelli di segnaletica stradale, degli impianti semaforici e la visibilità in prossimità delle intersezioni stradali.
- L'onere per la fornitura, per l'installazione, la rimozione a scadenza dell'ACP e per la manutenzione dei manufatti di cui al presente articolo è a carico del soggetto richiedente l'installazione.

## Art 24 – LOCANDINA-

1. La locandina è un elemento bidimensionale di modeste dimensioni , realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.
2. E' consentita l'esposizione di locandine esclusivamente sulle vetrine e/o all'interno dei locali aperti al pubblico.
3. Sulle locandine deve essere posto un timbro dal Gestore dell'imposta di pubblicità, recante la data di scadenza entro la quale le locandine stesse andranno rimosse .

### **Zone:**

- E' ammesso in tutte le zone .

### **Dimensioni:**

- La superficie massima è di 1 mq.
- Le locandine oltre il mezzo metro quadrato di superficie potranno essere affisse esclusivamente sugli impianti di Pubblica Affissione.

### **Materiali:**

- qualsiasi natura privo di rigidità, .

### **Durata:**

- temporaneo.

### **ACP:**

- E' soggetto alla ACP e anche se installato in aree sottoposte a tutela di vincoli sovraordinati (Paesistico – Monumentale – Parco Regionale ...), non necessita della preventiva autorizzazione (1) alla posa.

### **Imposte e tasse:**

- di norma, è sottoposto al pagamento della imposta sulla pubblicità .

### **Note:**

- A scadenza dell'ACP , l'impianto deve essere rimosso.
- E' vietato l'ancoraggio ai pali della pubblica illuminazione, agli alberi e ai pali della segnaletica stradale.
- Non deve ostacolare la visibilità dei cartelli di segnaletica stradale, degli impianti semaforici e la visibilità in prossimità delle intersezioni stradali.
- L'onere per la fornitura, per l'installazione , la rimozione a scadenza dell'ACP e per la manutenzione dei manufatti di cui al presente articolo è a carico del soggetto richiedente l'installazione.

## Art. 25 - STENDARDO -

1. Lo Stendardo è un elemento mono/bifacciale, bidimensionale, realizzato in tessuto, PVC o materiali simili, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.
2. L'installazione di questo manufatto è ammessa:
  - a) in occasione di iniziative istituzionali e manifestazioni patrocinate dall'amministrazione comunale, finalizzate alla promozione pubblicitaria anche con l'utilizzo di sponsor che non occupino una superficie eccedente il 30 per cento dello stendardo.
  - b) su aree private di pertinenza accessoria all'attività commerciale a cui si riferisce, percepibile da luoghi pubblici, per la promozione di beni o servizi per conto proprio. Potranno essere installati al massimo numero 5 (cinque) impianti.

### **Zone:**

- E' ammesso in tutte le zone, salvo le limitazioni ed i divieti previsti dal presente piano ( Art.7) .
- Puo' essere ancorato sui manufatti impiegati dagli organizzatori della manifestazione, quali gazebo, transenne e attrezzature simili.
- Deve essere garantita la sicurezza degli ancoraggi da parte dell'utente

### **Dimensioni:**

- La Superficie massima 3 mq. a sviluppo verticale o orizzontale.
- L'altezza massima del supporto è fissata in m. 8.

### **Materiali:**

- in tessuto, PVC o materiali simili.

**Durata:**

- temporaneo

**ACP:**

- E' soggetto alla ACP e anche se installato in aree sottoposte a tutela di vincoli sovraordinati (Paesistico – Monumentale – Parco Regionale ...), non necessita della preventiva autorizzazione alla posa .

**Imposte e tasse:**

- di norma, è sottoposto al pagamento della imposta sulla pubblicità .

**Note:**

- A scadenza dell'ACP, l'impianto deve essere rimosso e ripristinato lo stato dei luoghi .
- E' vietato l'ancoraggio agli alberi e ai pali della segnaletica stradale.
- Non può essere in numero superiore a 20 , recanti un messaggio pubblicitario riferito allo stesso soggetto.
- Non deve ostacolare la visibilità dei cartelli di segnaletica stradale, degli impianti semaforici e la visibilità in prossimità delle intersezioni stradali
- L'onere per la fornitura, per l'installazione , la rimozione a scadenza dell'ACP e per la manutenzione dei manufatti di cui al presente articolo è a carico del soggetto richiedente l'installazione.
- L'Amministrazione , nell'ottica del maggior decoro del centro storico, si riserva di presentare un progetto di standard armonico e rispettoso dell'assetto urbano nel quale si inserisce.

### **Art 26- SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO**

1. Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. L'installazione di questo manufatto è ammessa:
  - a) all'interno di aree private ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali;
  - b) sulle carreggiate stradali solo per indicazioni connesse a manifestazioni su strada o competizioni sportive.

**Zone:**

- E' ammessa in tutte le zone del territorio comunale con esclusione del centro storico.

**Dimensioni:**

- Le dimensioni massime devono essere contenute nella sede stradale.

**Materiali:**

- Deve essere realizzato con materiali antisdrucchiolevoli, rimovibili, ma ben ancorati nel momento dell'utilizzo alla superficie stradale.

**Durata:**

- E' temporaneo , limitato alla durata dell'evento.

**ACP:**

- E' soggetto alla ACP e anche se installato in aree sottoposte a tutela di vincoli sovraordinati (Paesistico – Monumentale – Parco Regionale ...), non necessita della preventiva autorizzazione (1) alla posa.

**Imposte e tasse:**

- di norma, è sottoposto al pagamento della imposta sulla pubblicità , oltre che alla tassa di occupazione del suolo pubblico .

**Note:**

- A scadenza dell'ACP , l'impianto deve essere rimosso e ripristinato lo stato dei luoghi .

### **Art 27- . IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO**

1. Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
2. Gli «impianti pubblicitari di servizio» , se in aggiunta all'impianto di servizio di per sé già autorizzato da norme o titoli autorizzativi specifici (CIL, SCIA, Piani, Convezioni, ecc) sono comunque oggetto di specifica e

autonoma autorizzazione ACP , con l'eventuale nulla osta del proprietario dell'impianto ( es. Cotral, Soc. incaricata della Raccolta differenziata, Cassonetti abiti usati, cassette Mangiaplastica, ..).

**Zone:**

- essendo in aggiunta ad un impianto di servizio, e' installabile ovunque ci sia un impianto di servizio

**Dimensioni:**

- La dimensione dipende dall'impianto ospitante , da valutare a secondo della zona, del supporto e del contesto.

**Materiali:**

- Da valutare , in rapporto al supporto ospitante, a secondo della zona, del supporto e del contesto.

**Durata:**

- Temporaneo o permanente

**ACP:**

- Necessita di preventiva autorizzazione del proprietario dell'impianto di servizio.
- E' soggetto alla ACP e anche se installato in aree sottoposte a tutela di vincoli sovraordinati (Paesistico – Monumentale – Parco Regionale ...), non necessita della preventiva autorizzazione alla posa.
- 

**Imposte e tasse:**

- di norma, è sottoposto al pagamento della imposta sulla pubblicità , oltre che alla tassa di occupazione del suolo pubblico .

**Note:**

- L'impianto di cui al presente articolo non può essere autonomo rispetto al supporto di servizio a cui è collegato.
- L'eventuale gestore dell'impianto di servizio ( es. COTRAL ) dovrà comunicare al Comune il numero e la dimensione degli spazi pubblicitari collocati sui propri impianti di servizio al fine del pagamento dell'imposta.
- Limitatamente agli impianti pubblicitari di servizio, proprio in quanto strettamente funzionali al servizio reso per la loro specifica natura di manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale, recante uno spazio pubblicitario (ad esempio transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi e simili), può essere previsto il posizionamento di impianti diversi particolari, previa approvazione da parte della Giunta Comunale di specifici progetti
- L'onere per la fornitura, per l'installazione , la rimozione a scadenza dell'ACP e per la manutenzione dei manufatti di cui al presente articolo è a carico del soggetto richiedente l'installazione.

### **Art 28- IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA-**

1. Si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio.
2. Ad esempio non esaustivo gli impianti di pubblicita' o propaganda possono essere :
  - a. Schermi luminosi Led/Visori: Display grafico mono/bifacciale per grafica animata e testi scritti
  - b. Pannelli a messaggio variabile (prismi rotanti o altro):Elemento mono/bifacciale per la pubblicità multimmagine
  - c. Totem bifacciali: Struttura in alluminio bifacciale, a colonna, con copertura parziale della superficie, con stampa o a messaggio variabile
  - d. Impianti cinematografici, teatrali Impianto mono/bifacciale solidale con le pareti di sostegno o sostenuto da idonea struttura infissa al suolo, destinato all'esposizione di locandine reclamizzanti spettacoli teatrali, cinematografici, concerti ecc.
  - e. Pannelli luminosi: impianto monofacciale, retroillumionato, solidale con le pareti di sostegno, all'interno di parcheggi comunali. (Art. 47, c.8, D.P.R. n. 495/1992)
3. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta .
4. L'elemento pubblicitario polifacciale deve essere rigidamente vincolato al suolo con idonea struttura di sostegno.

**Zone:**

- Può essere collocato in tutte le zone .
- E' comunque ammessa:

- a) nelle aree pedonali e in occasione di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico, religioso e di beneficenza;
- b) su aree private e di pertinenza accessoria all'attività commerciale a cui si riferisce, percepibile da luoghi pubblici, per la promozione di beni o servizi per conto proprio.

**Dimensioni:**

- Superficie espositiva complessiva massima 10 mq.

**Materiale:**

- qualsiasi

**Durata:**

- Per gli impianti di cui alla lettera a): temporanea, limitata al periodo di svolgimento dell'evento a cui si riferisce, oltre che, se espressamente richiesto, durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive allo stesso. Entro tale data è fatto obbligo rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico.
- Per gli impianti di cui alla lettera b): permanente.

**ACP:**

- E' soggetto alla ACP e anche se installato in aree sottoposte a tutela di vincoli sovraordinati (Paesistico – Monumentale – Parco Regionale ...), non necessita della preventiva autorizzazione alla posa.
- 

**Imposte e tasse:**

- di norma, è sottoposto al pagamento della imposta sulla pubblicità, oltre che alla tassa di occupazione del suolo pubblico.

**Note:**

- L'onere per la fornitura, per l'installazione, la rimozione a scadenza dell'ACP e per la manutenzione dei manufatti di cui al presente articolo è a carico del soggetto richiedente l'installazione.

## **ARTICOLO 29 – TARGHE PROFESSIONALI E COMMERCIALI**

1. La targa è un mezzo pubblicitario costituito da un manufatto bidimensionale indicante professioni ed attività in genere di dimensioni limitate.
2. L'installazione della Targa deve avvenire nella sede di esercizio dell'attività. Nel caso di targhe indicanti professioni ed attività dislocate all'interno di palazzi, le stesse devono essere collocate a lato della porta di accesso al palazzo, previo consenso dei proprietari dello stesso.

**Zone:**

- Può essere collocato in tutte le zone.

**Dimensioni:**

- dimensioni massime cm 50x50

**Materiale:**

- Qualsiasi, con preferenza alle targhe metalliche, di materiale plastico o ceramico.

**Durata:**

- permanente.

**ACP:**

- E' soggetto alla ACP e anche se installato in aree sottoposte a tutela di vincoli sovraordinati (Paesistico – Monumentale – Parco Regionale ...), non necessita della preventiva autorizzazione alla posa

**Imposte e tasse:**

- di norma, è sottoposto al pagamento della imposta sulla pubblicità.

**Note:**

- Nel caso di nuove costruzioni dove sono presenti destinazioni a terziario gli spazi incassati a lato dei portoni di ingresso dell'edificio dovranno essere previsti nell'iniziale progetto.
- L'onere per la fornitura, per l'installazione, la rimozione a scadenza dell'ACP e per la manutenzione dei manufatti di cui al presente articolo è a carico del soggetto richiedente l'installazione.

## **ARTICOLO 30 – VERTINETTE, BACHECHE, CAVALLETTI, SAGOME, UOMO SANDWICH**

1. Sono elementi di piccole dimensioni (es le bacheche dei menù del ristorante, i cavalletti removibili – tipici quelli delle edicole-, piccole vetrinette rimuovibili che contengono messaggi pubblicitari) di natura non permanente, immediatamente rimovibili e asportabili.

2. Sono inoltre ricompresi nel presente articolo , vetrinette porta locandine cinematografiche, e teatrali, da installare sui prospetti degli edifici dove si svolgono gli spettacoli cui si riferiscono e bacheche che pubblicizzano o informano sulle attività di Associazioni, Enti o Gruppi Politici.

**Zone:**

- Può essere collocato in tutte le zone .

**Dimensioni:**

- La misura massima della bacheca è di cm. 40x50x5 ; i cavalletti cm. 50x50 con h max di cm 70.0; le sagome di max 2.00mq di superficie, non possono avere un ingombro a terra maggiore di cm 80x80 e una altezza maggiore di ml 2.00

**Materiale:**

- nel Centro Storico e sugli Edifici Monumento o Edifici Documento, le bacheche devono essere costruite in legno naturale o laccato e/o in ferro verniciato;
- nelle altre zone è ammesso qualsiasi materiale

**Durata:**

- temporanei e immediatamente rimovibili

**ACP:**

- E' soggetto alla ACP e anche se installato in aree sottoposte a tutela di vincoli sovraordinati (Paesistico – Monumentale – Parco Regionale ...), non necessita della preventiva autorizzazione alla posa

**Imposte e tasse:**

- di norma, è sottoposto al pagamento della imposta sulla pubblicità e alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

**Note:**

- i piccoli cavalletti, da collocare all'esterno di delle attività commerciali , non devono intralciare il pubblico passaggio pedonale e pregiudichino la sicurezza alla viabilità.
- In caso di vento , tali impianti devono essere rimossi.
- I manufatti devono essere adeguatamente ancorati al suolo tramite idonei contrappesi, fioriere, ecc., ma deve anche essere facilmente rimovibile e realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti.
- Deve avere la caratteristica della rimovibilità immediata ; ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale lo ritenesse necessario, il manufatto deve essere immediatamente rimosso ad es in occasione dello svolgimento di competizioni sportive ed altre manifestazioni e per altre conflittualità oggettive derivanti dalla presenza di altre occupazioni.
- Il manufatto non deve costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni, delle persone con ridotta capacità motoria e al transito dei veicoli autorizzati. Deve essere posizionato in maniera tale da non arrecare disagio o disturbo alle altre attività artigianali, commerciali o esercizi pubblici presenti in loco.
- Alla chiusura giornaliera dell'attività, l'impianto va collocato all'interno dell'attività stessa.
- Non può essere autorizzato più di 1 mezzo per la stessa attività.
- Gli impianti del presente articolo essere collocati, di norma, nel raggio di 15 metri dall'attività stessa. Possono contenere l'indicazione della presenza di più attività.

## ARTICOLO 31 – PROTEZIONE LUMINOSA

1. La pubblicità realizzata con un'immagine, scritta, simbolo o fascio di luce creati da strumenti di proiezione, visibili in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili è ammessa in occasione di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico, religioso e di beneficenza, promozioni commerciali, inaugurazioni nuove attività, ecc.

**Zone:**

- Può essere collocato in tutte le zone .

**Dimensioni:**

- Non ci sono dimensioni minime o massime , ma devono comunque essere rispettate le norme sull'inquinamento luminoso e di codice della strada

**Materiale:**

- fasci di luce

**Durata:**

- durata temporanea, limitata alla durata dell'evento .

**ACP:**

- E' soggetto alla ACP e se interessante gli Edifici Monumento o Edifici Documento, necessita della preventiva autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza B.A.C..

**Imposte e tasse:**

- di norma, è sottoposto al pagamento della imposta sulla pubblicità .

**Note:**

- l'installazione deve prevedere il rispetto delle norme relative al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;

**ARTICOLO 32 – PUBBLICITÀ NELLE EDICOLE**

1. La pubblicità di quotidiani, periodici o altro, nei chioschi ,in aderenza alle pareti interne, esterne, o sulla sommità, nei negozi, nelle vetrine o porte d'ingresso con esclusione dei prospetti degli edifici, è ammessa esclusivamente nelle edicole e sui chioschi in aderenza alle pareti interne.

**Zone:**

- Può essere collocato in tutte le zone .

**Dimensioni:**

- Nessuna prescrizione

**Materiale:**

- Qualsiasi.

**Durata:**

- permanente .

**ACP:**

- E' soggetto alla ACP

**Imposte e tasse:**

- di norma, è sottoposto al pagamento della imposta sulla pubblicità.

**Note:**

- Nessuna prescrizione

**ARTICOLO 33 – PUBBLICITÀ NEI CANTIERI-**

1. Esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente articolo, per cantiere si intende l'area e/o l'immobile oggetto di un qualsiasi titolo abilitativo durante l'esecuzione di interventi edilizi di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni in materia edilizia) e fino alla dichiarazione di fine lavori.
2. Sulla superficie esterna delle protezioni/recinzioni e delle impalcature, è consentita l'esposizione di rappresentazioni artistiche, decorative, raffigurazioni grafiche pittoriche dell'edificio stesso e pubblicità temporanea per conto terzi.

**Zone:**

- Può essere collocato in tutte le zone .

**Dimensioni:**

- In relazione alla dimensione del ponteggio /recinzione

**Materiale:**

- Telo pittorico, cartelli ed altri mezzi pubblicitari montati sul ponteggio o sul telo pittorico, che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere, o che pubblicizzano la compravendita e l'affittanza.

**Durata:**

- Temporanea, massimo alla durata del cantiere .

**ACP:**

- E' soggetto alla ACP e anche se installato in aree sottoposte a tutela di vincoli sovraordinati (Paesistico – Monumentale – Parco Regionale ...), non necessita della preventiva autorizzazione alla posa.

**Imposte e tasse:**

- di norma, è sottoposto al pagamento della imposta sulla pubblicità .

**Note:**

- I supporti della suddetta pubblicità devono essere inseriti nel progetto del ponteggio /recinzione di cantiere, sotto la responsabilità del DL.
- L'immagine pittorica deve riportare il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di una opera d'arte che ha attinenza con l'edificio o un'immagine con alto contenuto artistico o colorazione monocromatica.
- L'eventuale messaggio pubblicitario va inserito organicamente nella gigantografia e deve essere circoscritto in un riquadro che lo astrae da tutta la superficie dell'impianto.

- Tale messaggio può contenere loghi o marchi delle ditte o dei materiali inerenti il cantiere, pubblicità inerenti la vendita degli immobili riferiti al cantiere stesso, nonché eventuali sponsor. Per sponsor si intende un soggetto terzo che ha contribuito economicamente all'opera e che, come, tale può pubblicizzare la propria immagine.
- Il messaggio pubblicitario può occupare al massimo il 20% della superficie totale.
- In caso di utilizzo di ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione di beni tutelati come beni culturali, è necessaria la preventiva autorizzazione per i fini pubblicitari della copertura da parte della Soprintendenza B.A.C..
- Contestualmente all'istanza Permesso a Costruire o altro titolo edilizio, deve essere prodotto un "bozzetto" indicante la rappresentazione del telo, da autorizzare nel contesto dello stesso titolo abilitativo, che verrà trasmesso contestualmente alla richiesta ACP all'ufficio competente.

### **Articolo 34 – VOLANTINAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OGGETTISTICA**

1. Consiste nella diffusione di messaggi pubblicitari tramite volantini di dimensioni max A4 ovvero plichi, buste, oggettistica di piccole dimensioni riportante il logo pubblicitario (palloncini, portachiavi, ecc).

**Zone:**

- In tutte le zone è ammessa esclusivamente la distribuzione a mano di volantini pubblicitari "ad personam" fatta esclusione per l'area mercato e davanti alle scuole in occasione dell'entrata/uscita degli studenti.

**Dimensioni:**

- Max formato A4 o plico rilegato ; per gli oggetti la dimensione deve essere minima

**Materiale:**

- qualunque

**Durata:**

- Temporanea

**ACP:**

- E' soggetto alla ACP e previa comunicazione al comando di Polizia Locale.

**Imposte e tasse:**

- di norma, è sottoposto al pagamento della imposta sulla pubblicità .

### **Articolo 35–PUBBLICITÀ SUI VEICOLI**

1. La pubblicità effettuata sui veicoli in genere è disciplinata dagli articoli 23, 54 e 56 del CdS e s.m. e i. e dall'art. 13 del D.Lgs. 507/1993.
2. Essa è consentita con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 57 del D.P.R. 495/92 e dal presente Piano.

**Zone:**

- in tutte le zone

**Dimensioni:**

- Compatibili con quanto previsto dagli artt. 82 e seguenti della Sezione II del Nuovo CdS. Con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice della strada

**Materiale:**

- Qualunque

**Durata:**

- Temporanea

**ACP:**

- E' soggetto alla ACP

**Imposte e tasse:**

- di norma, è sottoposto al pagamento della imposta sulla pubblicità .

**Note:**

- Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
- Per i veicoli adibiti a trasporto di linea è regolata dagli accordi relativi al servizio pubblico di trasporto.
- sui veicoli adibiti al servizio taxi è consentita la pubblicità non luminosa per conto terzi alle seguenti condizioni: a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia; b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75x35 cm, c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

- In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
- E' vietato apporre su veicoli e rimorchi in sosta manifesti, striscioni o cartelli pubblicitari aventi finalità commerciali, salvo eventuali deroghe concesse dalla Giunta Comunale per particolari eventi di natura eccezionale

### **Articolo 36- VELA PUBBLICITARIA-**

1. La vela pubblicitaria è un veicolo ad uso speciale destinato ed attrezzato a mostra pubblicitaria, immatricolato per uso di terzi mediante locazione senza conducente. (Art. 47, c.8 D.P.R. n. 495/1992)
2. La suddetta forma di pubblicità può essere svolta sulla sede stradale, esclusivamente dal locatario per pubblicizzare la propria attività ed i propri prodotti e può avvenire esclusivamente con veicolo in movimento.
3. La pubblicità effettuata con veicoli in genere è disciplinata dagli articoli 23, 54 e 56 del CdS e s.m. e i. e dall'art. 13 del D.Lgs. 507/1993..

**Zone:**

- in tutte le zone

**Dimensioni:**

- Compatibili con quanto previsto dagli artt. 82 e seguenti della Sezione II del Nuovo CdS.

**Materiale:**

- qualunque nel rispetto del CDS

**Durata:**

- Temporanea

**ACP:**

- E' soggetto alla ACP

**Imposte e tasse:**

- di norma, è sottoposto al pagamento della imposta sulla pubblicità .

**Note:**

- E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui agli artt. 54 lett. g) D. Lgs. 285/92 e 203 comma II, lett. q) D.P.R. n. 495/92.
- Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.
- In caso di inottemperanza è prevista la rimozione forzata del veicolo. Le spese di rimozione saranno a carico del contravventore secondo le tariffe in vigore per il servizio rimozione.

### **Articolo 37- PUBBLICITÀ CON AEROMOBILI, MONGOLFIERE E PALLONI FRENATI**

1. La pubblicità con questo tipo di impianto è ammessa in occasione di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico, religioso e di beneficenza.

**Zone:**

- in tutte le zone

**Dimensioni:**

- qualsiasi

**Materiale:**

- qualunque

**Durata:**

- Temporanea limitata alla durata dell'evento.

**ACP:**

- E' soggetto alla ACP

**Imposte e tasse:**

- di norma, è sottoposto al pagamento della imposta sulla pubblicità .

**Note:**

- La pubblicità eseguita con aeromobili e mongolfiere mediante scritte e striscioni, è consentita a condizione che vengano esibiti tutti i permessi per il volo rilasciati dalle autorità competenti.
- La pubblicità eseguita con i palloni frenati o simili sono consentiti in occasione di manifestazioni e nelle adiacenze dei luoghi in cui si svolgono previa comunicazione almeno 15 giorni prima, purché vengano ancorati in aree private e, previa autorizzazione della Giunta Comunale, in aree di uso pubblico.

- Sono vietati i palloni aerostatici luminosi

**Art. 38 - PUBBLICITÀ CONSEGUENTE ALLA SPONSORIZZAZIONE RELATIVA ALLE OPERE PUBBLICHE , AREE VERDI, ED INIZIATIVE CULTURALI , TURISTICHE O ISTITUZIONALI.**

1. In occasione di interventi pubblici realizzati dal Comune (siano essi opere pubbliche, servizi, eventi, ecc.), può essere richiesta la pubblicità su manufatti, riportanti la ragione sociale, il logo, il marchio dello “sponsor”, previa valutazione e autorizzazione dal parte dell’Amministrazione comunale.
2. La gestione di tali spazi pubblicitari è affidata allo “sponsoring” (sia esso Comune o altro soggetto), in deroga alle limitazioni contenute nel Piano Generale degli Impianti.
3. La collocazione di tali manufatti viene autorizzata, di volta in volta, dall’Amministrazione comunale previo ottenimento dei pareri necessari.

**Zone:**

- in tutte le zone

**Dimensioni:**

- qualsiasi

**Materiale:**

- qualunque

**Durata:**

- Definitiva o temporanea

**ACP:**

- E’ soggetto alla ACP e se installato in aree sottoposte a tutela di vincoli sovraordinati (Paesistico – Monumentale – Parco Regionale ...), necessita della preventiva autorizzazione alla posa rilasciata dall’Ente.

**Imposte e tasse:**

- di norma, è sottoposto al pagamento della imposta sulla pubblicità e al Canone di occupazione suolo pubblico.

**Note:**

- La pubblicità eseguita sulle aree comunali il numero massimo ammissibile di manufatti è: nr. 50 impianti sulle aree comunali (esclusi i parchi e i giardini pubblici); nr. 4 impianti in ogni parco e giardino pubblico comunale
- E’ obbligatoria l’indicazione dell’intervento, dell’evento o dell’opera sponsorizzati.

**Art.39 - PUBBLICITA' NELLE STAZIONI DI RIFORMIMENTO CARBURANTE -**

1. Nelle stazioni di servizio è ammessa una superficie pubblicitaria realizzata con impianti vari .
2. La pubblicità luminosa sulla struttura dovrà essere limitata alla scritta dell’insegna.

**Zone:**

- in tutte le zone

**Dimensioni:**

- le dimensioni massime della superficie pubblicitaria è dell’8% della dimensione della stazione di servizio stessa (mq totali); il calcolo della superficie pubblicitaria esposta sarà dato dalla sommatoria delle superfici di cartelli, mezzi pubblicitari in genere, insegne di esercizio contenute nella stessa area (dal computo sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione - Art. 52, comma 1 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS).

**Materiale:**

- qualunque

**Durata:**

- Permanente e/o temporanea.

**ACP:**

- E’ soggetto alla ACP e se installato in aree sottoposte a tutela di vincoli sovraordinati (Paesistico – Monumentale – Parco Regionale ...), necessita della preventiva autorizzazione alla posa rilasciata dalla Soprintendenza B.A.C...

**Imposte e tasse:**

- di norma, è sottoposto al pagamento della imposta sulla pubblicità

**Note:**

- Fuori dai Centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m<sup>2</sup>.

**ART.40- PUBBLICITÀ IN AREE FERROVIARIE O STRUTTURE DI PROPRIETÀ DELLE FERROVIE  
(piloni, ponti, gallerie, stazioni,..)**

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 23 del Codice della strada. La loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato , previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

**Zone:**

- in tutte le zone

**Dimensioni:**

- nessuna prescrizione

**Materiale:**

- nessuna prescrizione

**Durata:**

- Permanente e/o temporanea.

**ACP:**

- E' soggetto alla ACP e anche se installato in aree sottoposte a tutela di vincoli sovraordinati (Paesistico – Monumentale – Parco Regionale ...), non necessita della preventiva autorizzazione alla posa

**Imposte e tasse:**

- di norma, è sottoposto al pagamento della imposta sulla pubblicità

**Note:**

- nessuna prescrizione

**Art.41 - PUBBLICITA' FONICA ( art. 23 )**

La pubblicità fonica o sonora consiste nella diffusione di un messaggio pubblicitario o promozionale sonoro , ripetuto più volte, attraverso dispositivi installati su veicoli in transito su vie pubbliche o fissi .

**Zone:**

- in tutte le zone con regolamentazione degli orari

**Durata:**

- Temporanea

**ACP:**

- E' soggetto alla ACP

**Imposte e tasse:**

- di norma, è sottoposto al pagamento della imposta sulla pubblicità .

**Note:**

- La pubblicità La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
- La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.
- La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.
- In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.
- il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica;
- i veicoli devono mantenere una velocità adeguata alle necessità del traffico e comunque tale da non intralciare il normale scorrimento dello stesso.

**Art.42 - Altri impianti -**

1. Per altro mezzo pubblicitario si intende il manufatto che, conseguentemente a nuove normative, a tecnologie avanzate oppure a specifiche richieste del mercato pubblicitario, non rientri nelle caratteristiche elencate nei precedenti articoli.

2. Per ogni altro mezzo pubblicitario, non specificatamente contemplato nel presente Piano, l'istanza di collocazione dovrà essere sottoposta al parere degli organi preposti dell'Amministrazione Comunale o degli Uffici comunali competenti.

3. La pubblicità diffusa attraverso piccoli adesivi, piccoli volantini o sticker, è VIETATA su tutto il territorio comunale; nello specifico è vietato attaccare i suddetti adesivi, piccoli volantini o sticker ai pali della pubblica illuminazione, cabine enel, gas, acqua o altri gestori, fontane, arredo pubblico, vasi ecc.

4. Potranno essere previste dall'Amministrazione, piccole bacheche destinate ad annunci diretti, comunicazioni di quartiere, informazioni locali, in prossimità dei punti di aggregazione.

5. La pubblicità immobiliare se, e nel solo caso in cui è effettuata tramite gli appositi cartelli di superficie massima pari a  $\frac{1}{4}$  mq., è tacitamente autorizzata ed esente da gravami comunali purché il cartello sia apposto sull'immobile di pertinenza

#### **Art.43 - Ulteriori norme di installazione valide per tutti gli impianti pubblicitari di privati**

1. L'installazione degli impianti di cui agli articoli dall'11 al 41, oltre alle norme specifiche per ogni impianto, deve rispettare le distanze di cui all'art. 23 D.Lgs. 285/92 nonché all'art. 51 D.P.R. 495/92 e succ. modif. ed int.,
2. tali distanze saranno misurate dalle estremità degli impianti stessi nella direzione della misurazione, inoltre le distanze minime relative a semafori, monumenti e opere d'arte in genere sono richieste unicamente se l'impianto entra, da qualsiasi posizione, nel campo visivo dell'elemento da rispettare.
3. è vietato l'utilizzo anche temporaneo, di fasci di luce fissi o rotanti, di qualsiasi colore e potenza, come i fari, i fari laser, le giostre luminose e ogni tipo di richiamo luminoso, a scopo pubblicitario o voluttuario, che disperdono luce verso la volta celeste;
4. Nessun impianto può avere luce intermittente, né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o tale da provocare abbagliamento.
5. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari dovrà avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità degli impianti semaforici a partire da una distanza minima di 50 metri;
6. per ciascun segnale verticale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso, libero da ostacoli per una corretta visibilità, secondo le modalità di cui all'articolo 79 D.P.R. 495/92 e s.m.e i.
7. E' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità permanente in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
8. le strutture (montanti o sostegni in genere) degli impianti che le prevedono degli impianti da installare dovranno di massima essere realizzate in metallo (Alluminio, Ferro, Ghisa) verniciato con polveri epossidiche, previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica in colore grigio ferro;
9. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del Nuovo Codice della Strada, il Comune, nell'interno dei Centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E, F e F bis e loro fasce di pertinenza, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, ha la facoltà di concedere deroghe, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e della circolazione stradale, previo parere scritto del servizio Viabilità, su motivata richiesta scritta dell'interessato.
10. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori pubblici e/o posti di pronto soccorso; la croce verde è consentita esclusivamente per segnalare la presenza di Farmacie; la croce blu è consentita esclusivamente per segnalare la presenza di Ambulatori Veterinari.

#### **Art.44 - Pubblicità temporanea o permanente**

1. I mezzi pubblicitari considerati dal Piano e come precedentemente definiti, ad eccezione degli impianti per le pubbliche affissioni e degli impianti per le affissioni dirette, sono inoltre classificati, **in funzione della durata del periodo di esposizione** nel seguente modo:

- 1.1. **mezzi pubblicitari permanenti:** rientrano in tale categoria i mezzi pubblicitari che, indipendentemente dalla tipologia della struttura impiegata, siano esposti per una durata superiore a 90 giorni. La validità dell'autorizzazione può essere al massimo di tre anni e può essere rinnovata alla scadenza.
- 1.2. **mezzi pubblicitari temporanei:** appartengono a questa categoria i mezzi finalizzati all'esposizione di pubblicità di durata limitata (massimo 90 giorni). L'esposizione di questi mezzi è ammessa durante:
  - il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che, se espressamente richiesto, durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive alla stessa.
  - L'autorizzazione ha decorrenza a partire dal primo giorno di installazione fino al giorno della rimozione dei mezzi stessi;
  - il periodo di svolgimento delle vendite straordinarie, come espressamente indicato nelle autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio Commercio;
  - il periodo di esposizione, non superiore a 90 giorni nell'anno solare, per tutti i mezzi pubblicitari non previsti nelle suddette fattispecie;
2. L'ACP riporta la scadenza sia degli impianti pubblicitari temporanei che permanenti

#### **Articolo 45 – Disciplina generale per la collocazione degli impianti pubblicitari permanenti**

1. L'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dai centri abitati è consentita dall'art. 23 del Codice della Strada , d.Lgs 285/92 e ss.mm. e ii ; è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal regolamento emanato con DPR 495/92 ed è comunque subordinata al rilascio dell'autorizzazione secondo quanto stabilito dal presente Piano.
2. L'installazione degli impianti è consentita fuori dai Centri abitati e entro i tratti di strade extraurbane per le quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, , nel rispetto delle seguenti distanze minime:
  - a) **3 m dal limite della carreggiata;**
  - b) **100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;**
  - c) **250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;**
  - d) **150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;**
  - e) **150 m prima dei segnali di indicazione;**
  - f) **100 m dopo i segnali di indicazione;**
  - g) **100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice;**
  - h) **250 m prima delle intersezioni;**
  - i) **100 m dopo le intersezioni;**
  - l) **200 m dagli imbocchi delle gallerie.**
3. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento dei suddetti impianti , già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
4. L'installazione degli impianti è comunque vietato Fuori dai Centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, nei seguenti punti:
  - a) **sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;**
  - b) **in corrispondenza delle intersezioni;**
  - c) **lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;**
  - d) **sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;**
  - e) **in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;**

- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;**
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;**
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.**

5. All'interno del perimetro del centro abitato non è autorizzata l'installazione di cartelli ed impianti pubblicitari che risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi.
6. Il posizionamento degli impianti pubblicitari entro i Centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 2, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:
  - a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;**
  - b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;**
  - c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;**
  - d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.**
- 5. Il comune ha la facoltà di derogare, all'interno dei Centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.**
7. Le norme di cui ai commi 1 e 3, e quella di cui al comma 2, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai Centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del Codice.
8. Le distanze indicate ai commi 1 e 3, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai Centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata.
- 9.
10. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
11. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dai Centri abitati non devono superare la superficie di 6 m<sup>2</sup>.
- 12.
13. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, posti in opera fuori dai Centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
14. Il Comune ha la facoltà di concedere per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, eventuali deroghe.

#### **Articolo 46 - Disciplina generale per la collocazione degli impianti pubblicitari temporanei**

1. Gli impianti pubblicitari temporanei, conformi alle norme del presente Piano, alle norme del Codice della Strada, dei Regolamenti comunali attinenti alla materia, sono soggetti a richiesta ACP secondo le modalità di cui al seguente art.47,
2. Il pagamento dell'imposta dovrà riferirsi al periodo che va dal primo giorno di installazione del manufatto fino al giorno della sua effettiva rimozione.
3. In occasione di manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico e religioso, di spettacoli viaggianti e di beneficenza, nonché per iniziative commerciali, possono essere autorizzati il posizionamento provvisorio di mezzi pubblicitari correlati ai relativi eventi, solo ed unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si

- riferiscono, oltre che, se espressamente richiesto, durante i 7 (sette) giorni precedenti e le 24 ore successive alla stessa (art. 51, comma 10 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo CdS).
4. Entro tale data è fatto obbligo di rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico.
  5. E' facoltà dell'Amministrazione autorizzare periodi di durata maggiore in caso di sponsorizzazione di eventi comunali, o patrocinati dal comune.
  6. Non è consentita l'installazione o l'ancoraggio dei mezzi pubblicitari a monumenti.
  7. L'installazione dei manufatti non dovrà in alcun modo impedire od ostacolare il traffico pedonale o veicolare né dovrà ingenerare confusione nella segnaletica stradale coprendola anche solo parzialmente o comunque ridurre la visibilità nelle intersezioni stradali.
  8. Esclusivamente in occasione di spettacoli viaggianti quali Circhi, Luna Park e simili, potranno essere posizionati sul territorio comunale, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 51 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo CdS, "Cartelli" mono/bifacciali, con le caratteristiche e le prescrizioni specificate nell'art.22.
  9. In occasione di manifestazioni culturali, sportive, istituzionali, espositive di particolare interesse generale, organizzate da Enti Pubblici Territoriali, può essere effettuata, nel rispetto delle norme del Codice della Strada, l'installazione temporanea di segnaletica di indicazione relativa all'evento, previo nulla osta della Polizia Locale e eventualmente del proprietario della strada.

#### **Art.47 - Autorizzazione Comunale di Pubblicità - ACP- Modalità, tempi, procedure per il rilascio -**

1. L'installazione di impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia sopradescritta, conforme alle norme del Piano stesso, alle norme del Codice della Strada, dei Regolamenti comunali attinenti alla materia, è soggetta alla preventiva ACP, anche nel caso in cui la pubblicità che si intende effettuare sia esente dal pagamento dell'imposta, con esclusione delle LOCANDINE, per le quali IL TIMBRO SULLA RICEVUTA DI PAGAMENTO EQUIVALE AD AUTORIZZAZIONE; sono escluse altresì le forme di pubblicità effettuate all'interno dei locali aperti al pubblico e non visibili dall'esterno nonché gli avvisi di locazione e vendita degli immobili, purché di superficie inferiore a 0,1 mq.
2. La apposita domanda di rilascio dell'ACP indirizzata AL Settore II servizio II PATRIMONIO deve essere predisposta secondo l'allegato SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO, corredato DALLA DOCUMENTAZIONE specificata nel successivo comma 9,
3. l'installazione e/o il posizionamento degli impianti pubblicitari è comunque di norma subordinato al pagamento di imposte, diritti e canoni dovuti da vigenti e/o future disposizioni di legge.
4. E' altresì soggetta alla preventiva ACP la variazione della pubblicità già effettuata derivante da modifica della ubicazione o del mezzo pubblicitario.
5. La domanda diretta ad ottenere il provvedimento di ACP, dovrà essere evasa entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione ovvero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
6. Nel caso in cui ACP debba essere rilasciata previo acquisizioni di pareri di altre amministrazioni o Uffici, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data in cui vengono integrati,/acquisiti i suddetti pareri.
7. Entro lo stesso termine deve essere comunicato al richiedente l'eventuale diniego motivato.
8. La variazione di impianti pubblicitari già installati, è comunque sottoposta a domanda ACP indirizzata al competente ufficio comunale secondo la modulistica predisposta.
9. La domanda ACP deve contenere:
  - a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
  - b. l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto (dati e planimetria);
  - c. il bozzetto o progetto dell'impianto con indicazione delle dimensioni, dei materiali utilizzati, del disegno illustrativo;
  - d. idonea documentazione fotografica dalla quale si evinca il contesto in cui è inserito il mezzo pubblicitario;
  - e. il nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora sia diverso dal Comune qualora la richiesta di autorizzazione sia relativa a un impianto posto esternamente al perimetro dell'urbano così come definito all'Art. 53 D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
  - f. il nulla osta del proprietario (ovvero dell'avente diritto) del fondo o dell'immobile interessato all'installazione dell'impianto pubblicitario;
  - g. la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Piano;
  - h. autocertificazione attestante con cui si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità

- i. per mezzi luminosi o illuminati - autocertificazione di conformità alle prescrizioni della D.Lgl 81/2009 recante norme sull'uso di illuminazione esterna e lotta all'inquinamento luminoso.
- j. la dichiarazione di non avere motivi ostativi a trattare con la PA ;
- k. i riferimenti della SCIA o CILA edilizia per gli impianti che comportano attività edilizia, presentata all'Ufficio Tecnico del Comune.
- l. Eventuali pareri relativi ai vincoli vigenti ( Soprintendenza B.A.C ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 42/2004 , Parco, ecc) per l'installazione degli impianti nel Centro Storico o su immobili soggetti a tutela specifica;
- m. Dichiarazione di etica nel messaggio
- n. Polizza fidejussoria o cauzione da 250, a € 5.000,00 ( commisurato alla quantità e dimensione degli impianti ) a garanzia del Comune nel caso in cui il soggetto autorizzato , non effettui la messa in pristino dei luoghi e/o la rimozione delle installazioni a seguito di revoca dell'autorizzazione o scadenza della stessa ;
- o. Polizza responsabilità civile verso terzi , avente durata pari al periodo autorizzato, con massimale di adeguato, fino a € 1.000.000, 00 per danni a persone o cose per gli impianti installati che comprenda anche i rischi connessi alla installazione e all'a rimozione degli stessi;

10. Nel caso in cui la domanda non sia corredata della documentazione richiesta al comma precedente, ovvero nel caso in cui l'ufficio ritenga dover acquisire ulteriore documentazione, ne dovrà essere fatta richiesta dal responsabile del procedimento entro venti giorni dalla presentazione della domanda.

11. Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non venga prodotta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda verrà archiviata d'ufficio, senza ulteriori comunicazioni al richiedente.

12. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es.: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma occorre la presentazione di apposita comunicazione semestrale e il relativo pagamento dell'imposta, ove non esente. La SCIA deve attestare la conformità al Regolamento

13. E' ammessa domanda di subentro nell'autorizzazione da parte di un soggetto terzo. Rimane comunque fissa la scadenza dell'autorizzazione in essere al momento del subentro. Resta inteso che il Comune acconsente al subentro dell'autorizzazione solo se, con riferimento al pagamento dell'imposta di pubblicità, non sussistano morosità pregresse o il subentrante estingua interamente il debito.

14. Nel caso di preesistenze autorizzate non rispondenti alle attuali indicazioni, tali manufatti potranno essere conservati e oggetto di manutenzione ordinaria. Interventi di tipo diverso comporteranno l'adeguamento alle normative vigenti al momento della richiesta.

15. Al variare del soggetto passivo ai fini dell'imposta di pubblicità gli impianti, difformi dalle prescrizioni del Piano, dovranno essere adeguati alle prescrizioni tecniche ivi contenute ENTRO 1 ANNO

16. La durata dell'ACP PERMANENTE rilasciata ai sensi del presente regolamento viene stabilita in anni 3 (tre).

17. Allo scadere dei 3 anni , se non viene presentato il rinnovo, l'ufficio incaricato avvia il procedimento per l'applicazione della sanzione dovuta ai sensi del Codice della Strada.

18. All'interno dei Centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, fermo restando la durata dell'ACP, intenda variare il solo messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne comunicazione almeno 10 giorni prima della modifica, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.

19. E' altresì soggetta alla preventiva autorizzazione la variazione della pubblicità già effettuata derivante da modifica della ubicazione o del mezzo pubblicitario autorizzato.

20. Le autorizzazioni sono rilasciate, fatti salvi i diritti di terzi ed il Comune resta sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dalla installazione e dalla presenza del mezzo pubblicitario.

21. Per tutte le fattispecie di impianti contemplate nel presente regolamento, nonché per le tipologie di altra pubblicità su suolo pubblico e privato, non trova applicazione l'istituto del silenzio assenso né la pratica edilizia (CILA, SCIA, permesso a Costruire) né la Scia Commerciale sostituisce il titolo di installazione dell'impianto pubblicitario ACP, atteso che il rilascio dell'autorizzazione comunale alla collocazione di impianti pubblicitari, comporta valutazione tecniche e discrezionali nell'ambito di limiti di contingente complessivo.

#### **Art.48 - Diritti di istruttoria per l'ACP**

1. La domanda di ACP è soggetta al pagamento dei diritti di istruttoria che, in sede di prima applicazione vengono fissati nella misura di € 50.00 e che la Giunta Comunale, con proprio provvedimento, potrà provvedere ad aggiornare annualmente, per i seguenti impianti sia temporanei che definitivi:

- a. **INSEGNE D'ESERCIZIO -Art.10-11-12-13-14-15-16-17-18**
- b. **PREINSEGNE - CARTELLI UBICAZIONALI – Art. 19**
- c. **SEGNALI CON INDICAZIONI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI – Art. 20**
- d. **CARTELLO – Art. 22**
- e. **STRISCIONE -Art. 23**
- f. **STENDARDO- Art. 25**
- g. **SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO -Art 26-**
- h. **IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO -Art 27**
- i. **IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA -Art 28-**
- j. **PROTEZIONE LUMINOSA – Art. 31**
- k. **PUBBLICITÀ NEI CANTIERI- Art. 33**
- l. **PUBBLICITÀ CON AEROMOBILI, MONGOLFIERE E PALLONI FRENATI – Art. 37**
- m. **PUBBLICITÀ CONSEGUENTE ALLA SPONSORIZZAZIONE RELATIVA ALLE OPERE PUBBLICHE, AREE VERDI, ED INIZIATIVE CULTURALI, TURISTICHE O ISTITUZIONALI - Art. 38**
- n. **PUBBLICITA' NELLE STAZIONI DI RIFORNIMENTO CARBURANTE - Art.39**
- o. **PUBBLICITÀ IN AREE FERROVIARIE O STRUTTURE DI PROPRIETÀ DELLE FERROVIE – Art. 40**
- p. **Altri impianti – Art.42**
- q. **VETRINETTE, BACHECHE - Art. 30 (parte)**

2. La domanda di ACP non è soggetta al pagamento dei diritti di istruttoria per i seguenti impianti sia temporanei che definitivi:

- r. **LOCANDINA -Art 24**
- s. **TARGHE PROFESSIONALI E COMMERCIALI – Art. 29**
- t. **CAVALLETTI, SAGOME, UOMO SANDWICH – Art. 30**
- u. **PUBBLICITÀ NELLE EDICOLE -Art. 32**
- v. **VOLANTINAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OGGETTISTICA – Art. 34**
- w. **PUBBLICITÀ SUI VEICOLI - Art. 35**
- x. **VELA PUBBLICITARIA- Art. 36**
- y. **Pubblicità sonora Art.41**

#### **Art.49 - Imposta comunale sulla Pubblicità e tassa occupazione suolo pubblico**

1. A norma dell'art. 50 comma2 del D.Lgs 507/93, gli impianti disciplinati dal presente Piano sono sottoposti al pagamento della Imposta comunale sulla Pubblicità (ICP) e alla tassa di occupazione suolo pubblico (TOSAP) qualora l'apposizione, l'installazione o l'ingombro occupi suolo pubblico.

2. Le suddette tariffe vengono approvate contestualmente al Bilancio dell'Ente e pubblicizzate sui siti istituzionali.
3. Resta salvo il REGOLAMENTO comunale sull'imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle pubbliche AFFISSIONI , come modificato dalla Del. G:C: 56 del 28/09/2017, negli articoli non in contrasto col presente Piano.

#### **Art. 50- Obblighi e onori del titolare dell'ACP -**

1. A seguito dell'esame della domanda presentata, previa verifica dei presupposti necessari e il pagamento dell'Imposta di Pubblicità e dell'eventuale tassa di occupazione suolo pubblico, **l'Ufficio Competente comunale** rilascia ACP alla installazione degli impianti pubblicitari richiesti.
2. Il collocamento in opera della pubblicità, compresa la costruzione delle eventuali armature, nonché di ogni opera ed attrezzatura connessa, sono ad esclusivo carico del richiedente a cura del quale devono essere eseguiti.
3. Sono pure ad esclusivo e totale carico del richiedente tutte le opere e prestazioni, per il ripristino, alla scadenza dell'autorizzazione, delle pareti e delle aree pubbliche interessate, al fine di riportarle allo stato originario senza danneggiamenti e modificazioni.
4. Resta sempre ad esclusivo e totale carico del richiedente ogni responsabilità per danni a persone o cose, comunque provocati dall'esposizione dei mezzi pubblicitari, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.
5. L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica della autorizzazione.
6. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
  - a. verificare periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario;
  - b. effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
  - c. adempiere nei termini prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
  - d. provvedere alla rimozione di quanto installato ed al ripristino del sito in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune, senza diritto di rimborso alcuno fatto salvo il rimborso dell'imposta per le mensilità versate e non usufruite

#### **Articolo 51 - Spostamento o rimozione per motivi di pubblico interesse**

1. Il Comune si riserva, a suo giudizio insindacabile, la facoltà di ordinare in qualunque momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi mezzo pubblicitario per necessità estetiche, per demolizioni o costruzioni, per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio o per altre cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse, dandone comunicazione scritta all'interessato.
2. Ogni spesa connessa alla rimozione e/o all'eventuale spostamento, nonché al ripristino di pareti o aree preesistenti, resta ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione.
3. Non sussiste alcun obbligo da parte del Comune di garantire il ripristino dei mezzi pubblicitari rimossi, né nella medesima posizione né in altre località alternative. Per quest'ultima ipotesi, spetta all'interessato produrre apposita istanza secondo le modalità previste nel presente Piano.
4. Qualora lo spostamento avvenga in località appartenente a categoria diversa da quella originaria, il Comune è tenuto ad applicare la tariffa di competenza, provvedendo, se previsto, al relativo conguaglio.
5. È fatto comunque salvo il diritto dell'interessato di rinunciare alla nuova esposizione ed il Comune ha l'obbligo di rimborsare la quota di tributo relativa al periodo non usufruito.

#### **Articolo 52 - Rimozione della pubblicità alla scadenza dell'autorizzazione**

1. Alla scadenza dell'autorizzazione, o quando viene presentata una denuncia di cessazione, i relativi impianti pubblicitari devono essere rimossi a cura e spese del soggetto interessato.
2. Qualora non si ottemperi a quest'obbligo, vi provvede il Comune, previa diffida, incamerando la polizza fidejussoria, o il deposito cauzionale, se previsto, o addebitando tutte le spese sostenute per la rimozione.

### **Art. 53 -Realizzazione, concessione e gestione degli impianti pubblicitari**

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare, previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica, l'attività di censimento, verifica, ricollocazione o nuova installazione e gestione sul territorio di impianti pubblicitari al fine di assicurare il rispetto delle esigenze di decoro, sicurezza urbana, estetica e sostenibilità ambientale urbana, la qualità dei manufatti e la compatibilità degli impianti presenti sul territorio con le regole del presente piano.
2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione e simili.
3. Per la concessione avente ad oggetto impianti di proprietà comunale, ovvero lo sfruttamento a fini pubblicitari di spazi pubblici risultanti dal presente Piano generale degli impianti, il Comune adotta comunque il metodo della assegnazione per lotti e con contratti ad evidenza pubblica.
4. Il Comune fissa i criteri per la composizione dei lotti in base a criteri di funzionalità ed economicità.
5. Ferma restando la generale potestà pianificatoria e regolamentare del Comune, l'installazione dei mezzi pubblicitari è soggetta ad autorizzazione secondo la normativa vigente, alle disposizioni legislative del DPR n. 380/01 re ss.mm.ii come anche alla legislazione sovraordinata in materia di tutela vincolistica.

### **PARTE TERZA - disciplina per gli impianti per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette**

#### **Articolo 54 - definizione e caratteristiche tecniche degli impianti-**

1. Tali impianti sono classificati, in ragione della finalità del messaggio, come segue:

##### **A. Impianti per le pubbliche affissioni istituzionali**

Rientrano nella fattispecie le affissioni per adempiere ad obblighi di legge, per comunicazioni di pubblico interesse, su istanza di soggetti pubblici o privati, secondo le modalità indicate dal Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il servizio delle pubbliche affissioni (obbligatorio per i comuni con popolazione residente superiore ai tremila abitanti) ai sensi dell'art. 18 del decreto n. 507, è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica

##### **B. Impianti per affissioni commerciali**

Rientrano in questa tipologia gli impianti preposti per le affissioni dei seguenti messaggi pubblicitari: culturali, sportivi, sociali o comunque privi di rilevanza economica, commerciali o comunque aventi rilevanza economica, date in concessione o direttamente gestite dal Comune di Albano Laziale.

##### **C. Impianti per affissioni funebri**

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura funebre quali epigrafi, partecipazioni al lutto, ringraziamenti della famiglia, avvisi di cerimonie religiose e anniversari, date in concessione o direttamente gestite dal Comune di Albano Laziale.

2. Le pubbliche affissioni e le affissioni dirette sono effettuate sugli impianti pubblici, da intendere le c.d. plance, o comunque quegli spazi murali censiti ad oggi come tali negli elaborati del Piano Approvato con Del. C.C. n° 58 del 06/10/2003, e ampliati con successivi atti di Giunta Comunale , nelle misure massime previste dal successivo articolo 55.

## **Articolo 55 – Ripartizione e superficie degli impianti**

1. STATO DI FATTO: La superficie complessiva degli impianti presente sul territorio comunale destinata alle pubbliche affissioni e alle affissioni dirette (con riferimento alla popolazione di circa 49.000 unità registrata al 31 dicembre 2017) è di mq. 1.800 e, quindi, non inferiore a diciotto metri quadrati per ogni mille abitanti, così come previsto dall'art. 18, comma 3 D. Lgs. n. 507/93, così distinta:
  - a. mq 600 - superficie per la pubblica affissione di natura istituzionale, sociale e comunque priva di rilevanza economica;
  - b. mq 1100 - superficie per le affissioni commerciale sugli impianti pubblici
  - c. mq 100 - superficie per le affissioni funebri.
2. Relativamente alle tipologie e alle superfici si assume lo schema ALLEGATO A1 del PIANO GENERALE DELGI IMPIANTI PUBBLICITARI – approvato dal C.C: con delibera 58 del 06/10/2003 Impianti Pubblicitari ;:
3. AMPLIAMENTO FUTURO: In funzione dello sviluppo del territorio, fermo restando le prescrizioni ed i limiti del presente regolamento gli stessi possono essere implementati o spostati previa acquisizione dei pareri espressi dal servizio urbanistica, viabilità e di polizia locale.
4. L'implementazione prevista dal presente piano, tenuto conto dell'evoluzione del territorio al fine di garantire una adeguata diffusione dei messaggi istituzionali, si stabilisce in un massimo di **mq 2.500** di cui:
  - a. 800 mq per le affissioni istituzionali
  - b. 150 mq per affissioni funebri
  - c. 1550 affissioni commerciali;
5. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con l'indicazione: "Città di Albano laziale in base alla destinazione dell'impianto: "affissioni istituzionali", "affissioni funebri", il numero di individuazione dell'impianto (cimasa).
6. Se l'impianto delle pubbliche affissioni è ubicato su beni privati, occorre il preventivo consenso del proprietario. L'utilizzo di muri di recinzione, di sostegno, di edifici o altro di proprietà privata non comporta alcun compenso o indennità a favore dei rispettivi proprietari nel caso in cui questi acconsentano.
7. Fermi restando i limiti massimi dimensionali degli impianti indicati e la superficie complessiva dei medesimi, le caratteristiche (ad esempio materiali costruttivi, modalità di visualizzazione delle immagini, etc.), al momento del rilascio del titolo autorizzativo, possono essere variati in ragione delle richieste del mercato e delle tipologie adottate, subordinatamente al parere positivo espresso dagli organi comunali competenti

## **Articolo 56 - Criteri generali per le pubbliche affissioni**

1. Il servizio delle Pubbliche Affissioni disciplinato dal presente Piano/Regolamento è diretto a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune stesso , negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. L'utilizzo dei predetti impianti è effettuato dal Comune previo pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni da parte del richiedente .

## **Art 57 - Criteri generali per le affissioni dirette a privati**

1. Gli spazi destinati all'affissione diretta commerciale sono assegnati tramite procedura ad evidenza pubblica, previo indirizzo della Giunta Comunale , per tali impianti l'ammontare del canone di concessione verrà fissato dalla Giunta Comunale in euro per metro quadrato di superficie espositiva, comprese eventuali strutture di sostegno secondo l'importanza della zona di esposizione.
2. Per la concessione dello sfruttamento pubblicitario delle posizioni su suolo pubblico risultanti dal Piano, il Comune adotterà procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione mediante lotti.
3. La composizione degli stessi sarà creata per macroaree ed assortendo tutte le tipologie d'impianto. Nel bando di gara saranno determinati le condizioni e i criteri di aggiudicazione delle concessioni, i quantitativi, le tipologie e i siti in cui dovranno essere allocati gli impianti. In ogni caso, per essere ammessi

a partecipare al procedimento di gara, i concorrenti debbono possedere requisiti analoghi a quelli previsti dalla normativa sui contratti pubblici.

Dopo l'aggiudicazione è stipulata apposita convenzione di concessione, nella quale saranno indicati il numero e l'ubicazione degli impianti assegnati da installare, mantenere e gestire; la durata della concessione ed il canone previsto e dovuto al Comune; nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come, ad esempio, spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, le cause di revoca della concessione, tutto nel rispetto dei principi sanciti nel piano.

4. Nella convenzione di cui al precedente comma, è inserita una specifica clausola contrattuale in base alla quale il concessionario è tenuto ad accettare e far accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzino quegli impianti il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, con particolare riferimento ai principi in esso espressi in materia di dignità delle persone (che impedisce il ricorso in pubblicità ad affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto o la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti e secondo cui la pubblicità non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose dei cittadini e deve rispettare la dignità delle persone in tutte le sue forme ed espressioni evitando ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere). L'accettazione del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria garantisce, l'adozione di comunicazioni pubblicitarie che non contengano immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne e che tutelino la dignità delle medesime, nel rispetto del principio di pari opportunità e che comunque non contengano messaggi lesivi per la dignità di minori ed anziani. Tale accettazione può operare anche in chiave preventiva attraverso, nei casi dubbi, l'invito dell'Amministrazione all'inserzionista pubblicitario a sottoporre il proprio messaggio allo scrutinio preventivo del Comitato di Controllo IAP.

4. Il rapporto di concessione ha la durata massima di anni 6 senza l'obbligo da parte del Comune di disdetta o altre formalità e senza possibilità di proroga. E' vietata la cessione e la subconcessione del rapporto. Per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, il Comune si riserva, in qualsiasi momento, il potere di disporre lo spostamento, laddove risulti possibile, ovvero di revocare le concessioni assentite limitatamente agli impianti interessati con consequenziale rimozione degli impianti pubblicitari, senza che il contraente abbia diritto o pretese di alcun genere ad eccezione del rimborso per il periodo di mancato utilizzo del mezzo e all'eventuale conguaglio.

5. La vigenza del rapporto contrattuale è subordinata alla permanenza di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla gara ed a tutte le altre condizioni stabilite nel contratto. Il contratto decade di diritto al verificarsi dei seguenti casi: a) accertamento definitivo di almeno tre violazioni degli obblighi contrattuali; b) accertata violazione del divieto di cessione e subconcessione parziale o totale del rapporto; c) mancato versamento nei termini di legge, di regolamento e contrattuali delle somme dovute per le concessioni e per l'imposta di pubblicità. Il mancato versamento, anche parziale, delle somme dovute al Comune, non regolarizzato entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, comporta la decadenza anticipata del contratto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.

6. Alla scadenza naturale o anticipata del contratto, il Comune decide e procede alla riassegnazione del lotto di spazi comunali mediante un nuovo procedimento concorsuale.

7. Gli impianti pubblicitari da adibire ad affissione diretta sono indicativamente i seguenti:

- a. Schermi luminosi
  - b. Pannelli a messaggio variabile
  - c. Totem
  - d. Paline bifacciali
  - e. Impianti pubblicitari di servizio
  - f. Altri impianti di tipologia diversa da quelli sopra elencati potranno essere individuati con apposita delibera della Giunta Comunale.
8. Gli impianti destinati alla affissione diretta debbono recare una targa con l'indicazione: Comune di Albano Affissione dirette, il numero ed il nome del soggetto concessionario.

#### **Art 58 - particolari affissioni dirette**

1. Le affissioni di manifesti elettorali rientrano nella fattispecie delle affissioni dirette e potranno essere realizzati esclusivamente nelle ubicazioni a tale scopo destinate secondo la normativa vigente.

#### **PARTE QUARTA -DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art 59 - Pubblicità abusiva e/o difforme da leggi, regolamenti, autorizzazioni, concessioni.**

1. Sono considerate abusive le installazioni ed esposizioni pubblicitarie prive della prescritta autorizzazione, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, o comunque realizzate fuori dalle ubicazioni a ciò destinate ed approvate dal Comune.

2. Sono ugualmente considerate abusive le affissioni effettuate senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, o comunque eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune, ovvero le affissioni effettuate al di fuori del servizio comunale a ciò preposto.

3. Parimenti è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alle installazioni ed esposizioni in opera.

4. Sono, altresì, considerate abusive le installazioni e le esposizioni per le quali siano state omessi adempimenti tributari o di altra natura previsti.

### **Articolo 60 - Rimozione e sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi**

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità non conforme a quanto previsto dal presente Piano o dal decreto legislativo N. 507/93.

2. È vietato inoltre effettuare affissioni dirette in contrasto con le norme del presente Piano e del decreto legislativo N. 507/93.

3. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, indicando nell'apposito verbale il termine entro il quale l'interessato può provvedervi direttamente. In caso di inottemperanza, il Comune provvede d'ufficio, addebitando escudendo, quando presente, la polizza fidejussoria e addebitando agli interessati le spese sostenute.

4. Con apposita ordinanza del Sindaco, i mezzi pubblicitari abusivi possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, di custodia e di ogni altro tributo o diritto eventualmente dovuti.

### **Art 61 Sanzioni amministrative ed accessorie**

1. Nei casi riportati all'art. 59, sono applicate le sanzioni amministrative nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione, nonché dalle norme tributarie e regolamentari vigenti, ferma restando la cumulabilità delle medesime, sono altresì applicabili le sanzioni previste dalla L.R. n. 15/2008 e ss.mm.ii. in materia edilizia.

2. Le sanzioni amministrative per le violazioni alle norme tributarie si applicano a carico del proprietario del mezzo pubblicitario, ovvero di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso; è comunque responsabile in solido chi ne ha la disponibilità.

3. L'Amministrazione comunale potrà altresì disporre la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza nel termine fissato, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute, ferma restando la possibilità di effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva.

4. Nei casi di violazioni alle norme del presente regolamento si applica la sanzione pecuniaria prevista dal TU degli EE in caso di violazione dei regolamenti comunali.

5. I proventi delle sanzioni comminate per violazione al divieto di pubblicizzare il gioco d'azzardo saranno destinati a progetti di educazione sanitaria in particolare con riferimento alla prevenzione della ludopatia.

### **Articolo 62- Entrata in vigore**

1. Il presente Piano, adottato con provvedimento del Consiglio Comunale, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia che sia in contrasto o incompatibile con lo stesso.

2. Le norme contenute nel presente Piano sono da intendersi integrative al Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

3. Da tale data sono abrogate tutte le disposizioni in precedenza approvate che disciplinano la materia di cui al presente Piano.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Piano si rinvia alle norme ed alle leggi vigenti in materia.

5. Il Piano può essere sottoposto a revisione per effetto di una maggiore sensibilità ed attenzione nella definizione e tutela del paesaggio urbano, di variazioni demografiche rilevanti, di modifiche sostanziali della viabilità e di ogni altra causa rilevante che, a giudizio dell'Amministrazione comunale, possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti.

6. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione nonché alle normative vigenti di rinvio, comportano l'adeguamento automatico del presente Piano.

### **Articolo 63 - Norme di rinvio**

1. Costituiscono norme di rinvio del presente Piano:

- Legge 5 marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti."
  - Legge 2 dicembre 2005, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria."
  - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada."
  - Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale."
  - Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137."
  - D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"
  - DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n.81;
  - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada."
  - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)."
  - D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".
  - LR 18 Aprile 2005 n° 8 " Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso"
  - L.R. 11 Agosto 2008, n. 15 - "Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia".
  - Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
  - Regolamento comunale Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
  - Regolamento comunale edilizio
  - Piano Regolatore Generale Comunale
  - Piano Urbano del Traffico
- e loro successive modifiche ed integrazioni.